SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

LEGGE 5 luglio 1995, n. 308.

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

95G0326

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 luglio 1995, n. 309.

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive*). — *1*. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

Art. 3.

1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni».

2. All'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni».

Art. 4.

1. Le previsioni di cui all'articolo 3 si applicano anche alla elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, indetta con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisaltivi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 10 dicembre 1993, n. 515, reca: «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati».

— Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, reca: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica».

Nota all'art. 1:

— Per la legge n. 515 del 1993 vedi la nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— Per la legge n. 515 del 1993 vedi la nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 86 del citato D.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 86. — 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

1-bis. *Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.*

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'art. 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'art. 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'art. 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo».

— Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19 *(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 5, comma 1; legge 14 febbraio 1987, n. 31, art. 1, commi 2 e 3, e art. 3).* — 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'art. 15.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vancanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

3-bis. *Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.*

4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995, reca: «Indizione dei comizi elettorali per la elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1336):

Presentato dalla sen. SALVATO ed altri il 31 gennaio 1995.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 febbraio 1995, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 29 marzo, il 4 e il 27 aprile 1995.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 26 aprile 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 2 e il 3 maggio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2492):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 maggio 1995, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 20, 22 giugno e il 5 luglio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1336/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 26 luglio 1995, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 26 luglio 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 26 luglio 1995.

Esaminato in aula ed approvato il 27 luglio 1995.

95G0350

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1995, n. 310.

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

b) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;

c) alla tabella *B* le parole: «10.000 a m^3», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m^3»;

d) al titolo della tabella *D* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere *a), b)* e *c)* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 2.

Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

Art. 3.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 4.

Norme in materia di pianificazione urbanistica

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c-bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c-bis)*, e *2-bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Art. 5.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il

silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

Art. 6.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

6. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

7. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

11. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Art. 7.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «al direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia».

4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.».

5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.».

6. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: «varianti» sono inserite le seguenti: «non essenziali».

7. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.».

8. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

9. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma».

10. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

11. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.».

12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.».

13. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

15. Gli atti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

Semplificazione dei procedimenti

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 15 marzo 1996.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*. — *1.* Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del

responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine puo essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.

8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento del numero delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso.

9. Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non

veritiere nella relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

11. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 9 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

12. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili".

13. Non sono soggette a concessione edilizia né a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.

14. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

Art. 9.

Norme edilizie per le comunità terapeutiche

1. All'articolo 128 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis.* La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-*bis* è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-*bis*, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0351

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 15 giugno 1993 concernente la determinazione dei compensi e la riduzione degli sportelli della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Aosta ambito «B».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1989 con il quale per la provincia di Aosta è stato determinato l'ambito territoriale «B»;

Visto il decreto ministeriale n. 1/5992 in data 16 ottobre 1989 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono stati determinati per la provincia di Aosta il numero e la dislocazione degli sportelli ed è stata fissata la misura dei compensi;

Considerato che sulla base del predetto decreto ministeriale del 16 ottobre 1989 sono stati determinati, per l'ambito «B» della provincia di Aosta, tre sportelli dislocati nei comuni di Chatillon, Morgex e Verres;

Visto il decreto ministeriale n. 1/4085 del 15 giugno 1993, con il quale all'art. 1 è stata fissata la misura del compenso per abitante servito di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto l'art. 2 del predetto decreto ministeriale del 15 giugno con il quale il numero degli sportelli di riscossione fissato per l'ambito «B» della provincia di Aosta con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989, è stato ridotto di una unità;

Considerato che lo sportello ubicato nel comune di Morgex è quello che, in ossequio ai criteri oggettivi di individuazione degli sportelli da sopprimere, dovrebbe essere eliminato;

Tenuto conto dei gravi disagi cui andrebbe incontro la popolazione del comune di Morgex che, per ottemperare agli obblighi tributari dovrebbe necessariamente recarsi presso lo sportello di Chatillon;

Ritenuto pertanto che, relativamente all'ambito «B» della provincia di Aosta, l'adozione del provvedimento di soppressione dello sportello di Morgex non sarebbe certamente di giovamento per la concessione ed anzi rischierebbe di alternarne l'equilibrio derivante dall'inevitabile incremento del carico di lavoro per i rimanenti punti di riscossione dell'ambito, oltre naturalmente a creare ulteriori disagi per i contribuenti interessati, come già ampiamente documentato nelle note inviate dalle locali autorità e dal titolare della concessione coinvolta;

Considerato che, per le ragioni suesposte, si rivela necessario soprassedere dalla riduzione dello sportello di riscossione così come previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 1/4174 del 15 giugno 1993;

Tenuto conto del parere favorevole espresso al riguardo dalla commissione consultiva del servizio di riscossione dei tributi nell'adunanza n. 085 del 13 dicembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 1/4085 del 15 giugno 1993 è soppresso.

Conseguentemente il numero degli sportelli della concessione dell'ambito «B» della provincia di Aosta rimane fissato nel numero di tre, così come a suo tempo stabilito dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 383

95A4389

DECRETO 28 febbraio 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 15 giugno 1993 concernente la determinazione dei compensi e la riduzione degli sportelli della concessione del servizio di riscossione dei tributi di L'Aquila ambito «A».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1989 con il quale per la provincia di L'Aquila è stato determinato l'ambito territoriale «A»;

Visto il decreto ministeriale n. 1/5994 in data 16 ottobre 1989 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono stati determinati per la provincia di L'Aquila il numero e la dislocazione degli sportelli ed è stata fissata la misura dei compensi;

Considerato che sulla base del predetto decreto ministeriale del 16 ottobre 1989 sono stati determinati, per l'ambito «A» della provincia di L'Aquila, tre sportelli dislocati nei comuni di L'Aquila, Avezzano e Sulmona;

Visto il decreto ministeriale n. 1/4133 del 15 giugno 1993, con il quale all'art. 1 è stata fissata la misura del compenso per abitante servito di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto l'art. 2 del predetto decreto ministeriale del 15 giugno con il quale il numero degli sportelli di riscossione fissato per l'ambito «A» della provincia di L'Aquila con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989, è stato ridotto di una unità;

Considerato che lo sportello ubicato nel comune di Sulmona è quello che, in ossequio ai criteri oggettivi di individuazione degli sportelli da sopprimere, dovrebbe essere eliminato;

Tenuto conto dei gravi disagi cui andrebbe incontro la popolazione del comune di Sulmona che, per ottemperare agli obblighi tributari dovrebbe necessariamente recarsi presso lo sportello di Avezzano;

Ritenuto pertanto che, relativamente all'ambito «A» della provincia di L'Aquila, l'adozione del provvedimento di soppressione dello sportello di Sulmona non sarebbe certamente di giovamento per la concessione ed anzi rischierebbe di alternarne l'equilibrio derivante dall'inevitabile incremento del carico di lavoro per i rimanenti punti di riscossione dell'ambito, oltre naturalmente a creare ulteriori disagi per i contribuenti interessati, come già ampiamente documentato nelle note inviate dalle locali autorità e dal titolare della concessione coinvolta;

Considerato che, per le ragioni suesposte, si rivela necessario soprassedere dalla riduzione dello sportello di riscossione così come previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 1/4133 del 15 giugno 1993;

Tenuto conto del parere favorevole espresso al riguardo dalla commissione consultiva del servizio di riscossione dei tributi nell'adunanza n. 085 del 13 dicembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 1/4133 del 15 giugno 1993 è soppresso.

Conseguentemente il numero degli sportelli della concessione dell'ambito «A» della provincia di L'Aquila rimane fissato nel numero di tre, così come a suo tempo stabilito dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 384

95A4390

DECRETO 28 febbraio 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 15 giugno 1993 concernente la determinazione dei compensi e la riduzione degli sportelli della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Roma ambito «A».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1989 con cui per la provincia di Roma è stato determinato l'ambito territoriale «A»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/6054 in data 16 ottobre 1989 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono stati determinati per la provincia di Roma il numero e la dislocazione degli sportelli ed è stata fissata la misura dei compensi;

Considerato che sulla base del predetto decreto ministeriale in data 16 ottobre 1989 sono stati determinati, per l'ambito «A» della provincia di Roma, tre sportelli dislocati nei comuni di Roma, Bracciano e Guidonia;

Visto il decreto ministeriale n. 1/4174 del 15 giugno 1993, con il quale all'art. 1 è stata fissata la misura del compenso per abitante servito di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto l'art. 2 del predetto decreto ministeriale del 15 giugno con il quale il numero degli sportelli di riscossione fissato per l'ambito «A» della provincia di Roma con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989 è stato ridotto di una unità;

Considerato che lo sportello ubicato nel comune di Bracciano è quello che, in ossequio ai criteri oggettivi di individuazione degli sportelli da sopprimere, dovrebbe essere eliminato;

Tenuto conto dei gravi disagi cui andrebbe incontro la popolazione del comune di Bracciano che, per ottemperare agli obblighi tributari dovrebbe necessariamente recarsi presso lo sportello di Roma;

Ritenuto pertanto che, relativamente all'ambito «A» della provincia di Roma, l'adozione del provvedimento di soppressione dello sportello di Bracciano non sarebbe certamente di giovamento per la concessione ed anzi rischierebbe di alterarne l'equilibrio derivante dall'inevitabile incremento del carico di lavoro per i rimanenti punti di riscossione dell'ambito, oltre naturalmente a creare ulteriori disagi per i contribuenti interessati, come già ampiamente documentato nelle note inviate dalle locali autorità e dal titolare della concessione coinvolta;

Considerato che, per le ragioni suesposte, si rivela necessario soprassedere dalla riduzione dello sportello di riscossione così come previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 1/4174 del 15 giugno 1993;

Tenuto conto del parere favorevole espresso al riguardo dalla commissione consultiva del servizio di riscossione dei tributi nell'adunanza n. 085 del 13 dicembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 1/4174 del 15 giugno 1993 è soppresso.

Conseguentemente il numero degli sportelli della concessione dell'ambito «A» della provincia di Roma rimane fissato nel numero di tre, così come a suo tempo stabilito dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 385

95A4391

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 giugno 1995.

Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, comma 2, e 43, comma 6, del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 37, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di approvare con decreto un apposito disciplinare tecnico sulle tipologie degli indumenti che devono essere adoperati da coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti da impiegare per realizzarli;

Visto l'art. 183 del medesimo regolamento di esecuzione ed attuazione che prevede la emanazione di analoghe specifiche tecniche per i capi di vestiario o dell'uniforme degli agenti preposti alla regolazione del traffico e degli organi di polizia stradale, per renderli visibili a distanza quando operano su strada;

Visto il parere sul disciplinare tecnico contenente le suddette norme, espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 421 emesso nell'adunanza del 26 gennaio 1994;

Considerato che il 14 dicembre 1994 è stata completata la procedura di informazione di cui alla direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e pertanto il progetto di norma tecnica può esplicare la sua validità giuridica;

Considerato che sono state recepite nel testo le osservazioni formulate sia dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che dalla Commissione della Comunità europea;

Considerata la necessità di emanare il disciplinare contenente le norme tecniche come sopra richiamate;

Decreta:

1. È approvato l'allegato disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.

2. Le norme ivi previste entrano in vigore il 1° luglio 1995.

3. Fino alla data del 31 dicembre 1995 è consentita la commercializzazione di indumenti e dispositivi autonomi già prodotti al fine di esaurire le scorte esistenti. Dal 1° gennaio 1996 il disciplinare tecnico allegato trova piena applicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 364

DISCIPLINARE TECNICO SULLE PRESCRIZIONI RELATIVE AD INDUMENTI E DISPOSITIVI AUTONOMI PER RENDERE VISIBILE A DISTANZA IL PERSONALE IMPEGNATO SU STRADA IN CONDIZIONI DI SCARSA VISIBILITA'

CAPITOLO 1

1.1. SCOPO E CAMPO SI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare stabilisce le caratteristiche tecniche dei capi di vestiario ovvero dei dispositivi autonomi di visibilità che devono essere indossati da coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere, o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, e dagli agenti preposti ai servizi di polizia stradale per garantirne la visibilità in qualsiasi condizione di luce diurna e di notte, quando sono illuminati dai fari dei veicoli.

CAPITOLO 2

DEFINIZIONI

Limitatamente all'applicazione delle presenti prescrizioni tecniche, valgono le definizioni seguenti:

2.1. CAPI DI VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA'

Capi di vestiario sui quali sono applicati stabilmente inserti in tessuto rifrangente in grado di assicurare la visibilità in qualsiasi condizione di luce sia di giorno che di notte.

2.2. DISPOSITIVI AUTONOMI AD ALTA VISIBILITA' (da indossare sopra i normali capi di vestiario)

Dispositivi quali bretelle, copriberretti, manicotti, gambali, spallacci, fondine, borselli, corpetti od altri oggetti di buffetteria, confezionati in tutto o in parte con materiale rifrangente ovvero con materiale a funzione mista (fluoro-rifrangente).

2.3. MATERIALI

2.3.1. MATERIALE DI BASE (per capi di vestiario per il personale addetto ai lavori stradali o che comunque è esposto al traffico nello svolgimento della normale attività lavorativa).

Materiale fluorescente colorato ad elevato valore di cospicuità, ma che non deve necessariamente avere le caratteristiche previste, da questo disciplinare, per il materiale rifrangente.

La fluorescenza è la proprietà che hanno alcune sostanze che, colpite da radiazione ultravioletta o blu, emettono radiazioni che sono quasi sempre di una lunghezza d'onda maggiore di quella delle radiazioni eccitanti. Di giorno, in

prossimità dell'alba e del crepuscolo, i colori fluorescenti sono più brillanti dei colori ordinari in quanto, oltre a riflettere parte della luce che essi ricevono, ne emettono dell'altra. In condizioni notturne tale fenomeno si attenua.

Nota: Considerate le diverse utilizzazioni in questo settore, il materiale di base può essere costituito da tessuto a maglia o filato, come pure da materiale rivestito o laminato.

2.3.2. MATERIALE DI BASE (per gli agenti preposti alla regolazione del traffico).

Materiale di qualsiasi natura e colore previsto dal corpo di appartenenza.

2.3.3. MATERIALE RIFRANGENTE

Materiale con proprietà rifrangente, ma che non deve necessariamente avere le caratteristiche previste da questo disciplinare per il materiale fluorescente.

La rifrangenza è una proprietà ottica in base alla quale i raggi luminosi sono riflessi verso una direzione prossima a quella da cui provengono; questa proprietà rimane anche per grandi variazioni della direzione dei raggi incidenti.

2.3.4. MATERIALE A FUNZIONE UNICA

Materiale dotato delle caratteristiche proprie dei materiali fluorescenti di base o dei materiali rifrangenti ma non di quelle di entrambi i materiali.

2.3.5. MATERIALE A FUNZIONE MISTA

Materiale che corrisponde sia alle caratteristiche pròprie del materiale fluorescente di base che di quello rifrangente.

2.4. COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA' LUMINOSA (per una superficie riflettente piana)

Quoziente che si ottiene dividendo l'intensità luminosa (I) del materiale riflettente nella direzione di osservazione per il prodotto dell'illuminamento (E) sulla superficie riflettente (misurato su un piano ortogonale alla direzione della luce incidente) e della sua area (A).

Simbolo: R': $R' = \frac{I}{E_{\perp} \cdot A}$

Unità di misura: $cd \cdot lux^{-1} \cdot m^{-2}$

2.5. ANGOLO DI DIVERGENZA

Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la direzione secondo la quale si osserva il materiale rifrangente.

2.6. ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la normale al materiale rifrangente.

2.7. LIMITE COLORIMETRICO

Linea (retta) nel diagramma di cromaticità CIE che separa l'area di cromaticità consentita da quella non consentita (C.I.E. 45 - 15 - 200).

2.8. FATTORE DI LUMINANZA (in un punto sulla superficie di un corpo di per sè non emettente, in una direzione assegnata ed in condizioni di illuminazione specificata)

Rapporto tra la luminanza della superficie e quella di un diffusore perfetto illuminato nelle stesse condizioni (C.I.E. 45 - 20 - 200).

CAPITOLO 3

MODELLI DI RIFERIMENTO PER CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI STRADALI O COMUNQUE ESPOSTO AL TRAFFICO NELLO SVOLGIMENTO DELLA NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA (art. 37 del Regolamento)

I modelli sono rappresentati nell'allegato B al presente disciplinare.

3.1. CLASSIFICAZIONE

3.1.1. I capi di vestiario ed i dispositivi autonomi sono suddivisi in tre classi. Ogni classe dovrà avere una superficie minima di materiale fluorescente di base, di materiale rifrangente ed a funzione mista come riportato nella tabella 1.

3.1.2. Il dispositivo di classe 1 dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale che esegue interventi di breve durata solo occasionalmente. Tutti coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro abituale attività lavorativa, anche breve, dovranno utilizzare i capi di vestiario di classe 2 e di classe 3.

Tabella 1 Superfici minimi di materiale visibile espresse in metri quadri.

	CAPO DI VESTIARIO CLASSE 3	CAPO DI VESTIARIO CLASSE 2	DISPOSITIVO AUTONOMO CLASSE 1
Materiale fluorescente di base	0,8	0,50	—
Materiale rifrangente	0,2	0,13	—
Materiale a funzione mista	—	—	0,20

3.2. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI MODELLI DI RIFERIMENTO

3.2.1. Per tutti i modelli rappresentati nell'allegato B, fatta eccezione per i corpetti, il materiale fluorescente di base dovrà contornare il torace, le maniche e le gambe dei pantaloni in senso orizzontale.

3.2.2. Le fasce di materiale rifrangente dovranno avere una larghezza non inferiore a 50 mm.

3.2.3. Tute e giacche dovranno avere due fasce orizzontali di materiale rifrangente che contornano il torace a non meno di 50 mm l'una dall'altra. Il bordo inferiore della fascia inferiore non dovrà essere a meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità inferiore della giacca.

Le giacche dovranno preferibilmente avere anche due fasce verticali di materiale rifrangente che uniscono la fascia orizzontale superiore, che contorna il torace, dal davanti al dietro attraverso le spalle. In quest'ultimo caso, le giacche potranno avere una sola fascia orizzontale.

3.2.4. Tute e giacche con maniche lunghe dovranno avere queste ultime contornate da due fasce di materiale rifrangente applicate alla stessa altezza di quelle che contornano il torace.

La fascia superiore deve contornare la manica tra il gomito e la spalla, mentre la fascia inferiore deve essere applicata a non meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità inferiore della manica.

3.2.5. Giubbetti e corpetti dovranno avere una o due fasce orizzontali di materiale rifrangente che contornano il torace. Nel caso delle due fasce, esse devono essere applicate a non meno di 50 mm una dall'altra. Il bordo inferiore della fascia inferiore, oppure dell'unica fascia, non dovrà essere a meno di 50 mm e non più di 100 mm dal bordo inferiore del giubbetto o del corpetto.

I giubbetti ed i corpetti con una sola fascia orizzontale dovranno avere anche due fasce verticali dello stesso materiale rifrangente che uniscono la fascia orizzontale che contorna il torace dal davanti al didietro attraverso le spalle.

3.2.6. Tute, pantaloni a pettorina e pantaloni dovranno essere bordati sulle gambe con due fasce di materiale rifrangente a non meno di 50 mm l'una dall'altra, in modo che il livello della fascia superiore non sia a più di 350 mm dalle estremità inferiori delle gambe del pantalone e l'estremità inferiore della fascia inferiore non sia a meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità inferiore delle gambe del pantalone.

3.2.7. I pantaloni a pettorina dovranno avere una fascia di materiale rifrangente che contorna il torace.

3.2.8. I corpetti dovranno essere costruiti in modo che, quando indossati, le aperture laterali non siano superiori a 50 mm orizzontalmente.

3.2.9. Cappotti, impermeabili e giacconi dovranno avere due fasce orizzontali di materiale rifrangente, una intorno al torace e l'altra nella parte inferiore dell'indumento a non meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità dello stesso.

Le maniche di questi indumenti dovranno inoltre essere bordate da due fasce di materiale rifrangente a non meno di 50 mm una dall'altra. La fascia inferiore non dovrà essere a meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità inferiore della manica.

3.2.10. Le bretelle dovranno prevedere una fascia rifrangente che contorna la vita, di larghezza non inferiore a 60 mm, ed altre fasce rifrangenti dal dietro al davanti sino alla vita attraverso entrambe le spalle incrociantesi sul retro.

3.3. TAGLIE

Le taglie dovranno essere in conformità ai requisiti della norma EN 340 : 1993.

CAPITOLO 4

MODELLI DI RIFERIMENTO PER CAPI DI VESTIARIO OVVERO DEI DISPOSITIVI AUTONOMI PER GLI AGENTI PREPOSTI ALLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO.

(art. 183 del Regolamento)

4.1. TIPI

I tipi di capi di vestiario ovvero dei dispositivi autonomi per gli agenti preposti alla regolazione del traffico sono definiti dalle prescrizioni dei corpi di appartenenza.

4.2. SUPERFICI

La superficie minima del materiale rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca non deve essere in ogni caso inferiore a 0,20 m² distribuiti sulla parte anteriore e posteriore.

4.3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI DISPOSITIVI AUTONOMI

4.3.1. Figura II 475/a del Regolamento

a) Manicotti: altezza 25 ÷ 30 cm;
circonferenza minima 40 cm;
sistema di chiusura alle due estremità con elastico, velcro o altro sistema idoneo;
realizzazione in tessuto rifrangente bianco o grigio argento.

b) Cinturone: altezza 4 ÷ 5 cm;
lunghezza secondo la taglia;
realizzazione in tessuto rifrangente (facoltativo) bianco o grigio argento applicato su idoneo materiale di supporto.

c) Spallaccio: altezza 3 ÷ 4 cm;
lunghezza secondo la taglia;
realizzazione in tessuto rifrangente (facoltativo) bianco o grigio argento su idoneo materiale di supporto.

d) Casco: completamente riflettorizzato oppure non riflettorizzato.
In entrambi i casi dovrà essere munito di una fascia supplementare in tessuto bianco o grigio argento di altezza minima 3 cm.

e) Borsello: in idoneo materiale ricoperto con tessuto rifrangente (facoltativo) bianco o grigio argento.

4.3.2. Figura II 475/b del Regolamento

a) Casco: conforme ai tipi omologati;
munito di una fascia perimetrale di almeno 3 cm di altezza in materiale rifrangente di colore bianco.
Questa fascia unica potrà essere sostituita con due fasce di altezza minima di 1,5 cm cadauna e intervallate di 1 cm.

b) Manicotti: altezza 25 ÷ 30 cm;
in idoneo materiale di supporto rivestito in tessuto rifrangente bianco o grigio argento.

c) Cinturone: altezza 4 ÷ 5 cm;
lunghezza secondo la taglia;
realizzazione in tessuto rifrangente (facoltativo) bianco o grigio argento applicato su idoneo materiale di supporto.

d) Fondina: in idoneo materiale ricoperto con tessuto rifrangente (facoltativo) bianco o grigio argento.

e) Gambali: altezza 30 ÷ 40 cm;
circonferenza secondo la taglia;
chiusura con velcro o altro sistema idoneo;
realizzazione in tessuto rifrangente bianco o grigio argento.

f) Bretelle: altezza 8 ÷ 10 cm;
dispositivo di regolazione per taglie diverse e adatto sistema di fissaggio al cinturone ovvero con cintura propria;
realizzazione in tessuto rifrangente bianco o grigio argento.

4.3.3. Figura II 476 del Regolamento

a) Copriberretto: in tessuto rifrangente, bianco o grigio argento;
la parte inferiore circolare deve avere un diametro minimo di 25 cm.
Parte frontale a mezzaluna tronca con finestrella in materiale trasparente oppure con stemma del corpo di appartenenza.
Parte posteriore a corona semicircolare con elastico di regolazione.

b) Giubbetto: in tessuto rifrangente bianco o grigio argento con stampa o sovrapposizione della scritta del corpo di appartenenza sia sulla parte anteriore che posteriore.
Larghezza 40 ÷ 50 cm.
Lunghezza 55 ÷ 65 cm.

Nota: I gruppi di dispositivi autonomi di cùi sopra sono alternativi tra loro e devono essere in dotazione del personale di polizia stradale nello svolgimento del servizio in condizioni di scarsa visibilità.

CAPITOLO 5

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE FLUORESCENTE DI BASE DEI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI STRADALI O COMUNQUE ESPOSTO AL TRAFFICO NELLO SVOLGIMENTO DELLA NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA.

(art. 37 del Regolamento)

5.1. COLORE

5.1.1. COLORE DEL MATERIALE NUOVO DI BASE

Il colore del materiale di base nuovo dovrà rientrare all'interno di una delle zone delimitate dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 2.

Il fattore di luminanza dovrà essere almeno uguale o superiore ai valori minimi indicati nella stessa tabella 2. Il colore dovrà essere misurato, secondo il metodo definito al paragrafo 10.2.

Tabella 2: Caratteristiche colorimetriche del materiale di base.

Colore		Coordinate dei 4 punti che delimitano la zona consentita nel diagramma colorimetrico CIE 1931 (illuminante D65, geometria 45/0)				Fattore di luminanza minimo ß
Giallo fluorescente	x	0,387	0,356	0,398	0,460	
	y	0,610	0,494	0,452	0,540	0,76
Rosso arancio fluorescente	x	0,610	0,544	0,579	0,655	
	y	0,390	0,376	0,341	0,344	0,40
Rosso fluorescente	x	0,655	0,579	0,606	0,690	
	y	0,344	0,341	0,314	0,310	0,25

5.1.2. CARATTERISTICHE COLORIMETRICHE DOPO ESPOSIZIONE ALLA LUCE ARTIFICIALE CON LAMPADA ALLO XENO.

Dopo la prova di resistenza allo xeno il colore dovrà rientrare in una delle zone delimitate dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 2. Il fattore di luminanza non dovrà essere inferiore ai valori indicati nella stessa tabella 2. La resistenza

dovrà essere determinata secondo il Metodo 1 della norma ISO 105 - BO2. Per il materiale di base giallo fluorescente l'esposizione dovrà proseguire fino a quando la degradazione prodotta sul campione standard blu n. 4 è uguale al grado 4 della scala dei grigi. Per il materiale di base di colore rosso e rosso-arancio fluorescente l'esposizione dovrà proseguire fino a quando la degradazione prodotta sul campione standard blu n. 5 è uguale al grado 3 della scala dei grigi.

5.2. RESISTENZA DEL COLORE

5.2.1. RESISTENZA DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO

La resistenza del colore allo sfregamento (sia asciutto che bagnato), quando è misurata in accordo con la norma ISO 105 - A02, dovrà essere come minimo uguale al grado 4 della scala dei grigi.

La prova deve essere eseguita in conformità con la norma ISO 105 - X12.

5.2.2. RESISTENZA DEL COLORE AL SUDORE

La resistenza del colore al sudore, quando è misurata in accordo con la norma ISO 105 - A02, dovrà essere come minimo uguale al grado 4 della scala dei grigi per quanto riguarda la variazione di colore della provetta; quando è misurata invece in accordo con la norma ISO 105 - A03, dovrà essere come minimo uguale al grado 3 alla presa del colore.

La prova deve essere eseguita in conformità con la norma ISO 105 - E04.

5.2.3. RESISTENZA DEL COLORE AL LAVAGGIO, AL TRATTAMENTO A SECCO, AL CANDEGGIO CON IPOCLORITO ED ALLA STIRATURA

Qualora le indicazioni per il lavaggio contenute nell'etichetta di istruzioni per l'uso facciano riferimento alla tabella 3 le degradazioni del colore verranno stabilite conformemente alle caratteristiche tecniche ed alle procedure di prova definite nella stessa tabella 3.

Tabella 3 Livelli di resistenza del colore

Indicazioni per il lavaggio	Requisiti di comportamento (scala dei grigi)	Metodo di prova
Lavaggio domestico e commerciale	Variazione colore: da 4 a 5 Presa del colore: 3	ISO 105-C06/C2S
Lavaggio a secco	Variazione colore: 4	ISO 105-D01
Candeggio con ipoclorito	Variazione colore 4	ISO 105-N01
Stiratura a caldo	Variazione colore: da 4 a 5 Presa del colore: 4	ISO 105-X11

I campioni dovranno essere asciugati all'aria, ad una temperatura che non dovrà superare i 60° C, e con le parti a contatto solo lungo le cuciture.

Stiratura a caldo: i campioni dovranno essere stirati unicamente in condizioni asciutte. La stiratura a caldo dovrà essere provata in conformità alle istruzioni di stiratura che saranno riportate sull'etichetta dell'indumento:

- • (110 ± 2)° C
- •• (150 ± 2)° C
- ••• (200 ± 2)° C

5.3. VARIAZIONE DELLE DIMENSIONI DEL MATERIALE DI BASE

5.3.1. Per le variazioni dimensionali causate dal lavaggio domestico e commerciale oppure dal lavaggio a secco, un campione preparato in accordo col punto 5.3.3., dovrà essere sottoposto a 5 cicli di lavaggio come stabilito nel punto 5.4 della norma EN 340 : 1993.

5.3.2. La variazione delle dimensioni del materiale di base non dovrà superare ±3% sia in lunghezza che in larghezza.

5.3.3. La preparazione, la marcatura e la misurazione dei campioni saranno conformi alla norma ISO 3759 : 1984 ad eccezione del punto 7.

5.4. PROPRIETA' MECCANICHE DEI MATERIALI DI BASE

5.4.1. RESISTENZA ALLA ROTTURA DEI MATERIALI IN TESSUTO

La resistenza alla trazione sarà provata in conformità alla norma ISO 5081.

I campione dovranno essere di grandezza 60 x 300 mm.

La velocità di trazione dovrà essere di 100 ± 10 mm/min.

I campioni dovranno essere collaudati unicamente allo stato asciutto.

Requisiti minimi:

a) 850 N in senso longitudinale;

b) 650 N in senso trasversale.

5.4.2. RESISTENZA ALLO SCOPPIO DEI MATERIALI A MAGLIA

La resistenza allo scoppio sarà provata in conformità alla norma ISO 2960, utilizzando un campione di 30 mm di diametro.

Requisiti minimi: 1000 kN/m^2.

5.4.3. RESISTENZA ALLA ROTTURA ED ALLA LACERAZIONE DI TESSUTI RIVESTITI E LAMINATI

I tessuti di base dovranno rispondere ai requisiti previsti ai punti 4.4 e 4.5 della norma EN 343 : 1993.

5.5. RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE D'ACQUA

I tessuti di base dovranno rispondere ai requisiti previsti al punto 4.1 della norma EN 343 : 1993.

5.6. RESISTENZA AL VAPORE D'ACQUA E INDICE DI PERMEABILITA' AL VAPORE D'ACQUA

5.6.1. MATERIALI DI BASE COSTITUITI DA TESSUTI O TESSUTI A MAGLIA

La resistenza al vapore d'acqua non dovrà eccedere 5 ($m^2 \cdot Pa$)/W. L'indice di permeabilità al vapore d'acqua non dovrà essere inferiore a 0,15.

Il metodo di prova dovrà essere in accordo con la norma EN 343 : 1993.

I risultati dovranno essere espressi come la media di 3 misure.

5.6.2. MATERIALI DI BASE REALIZZATI CON TESSUTI RIVESTITI O LAMINATI.

La resistenza al vapore d'acqua dovrà essere valutata e classificata in accordo con il punto 4.2 della norma EN 343 : 1993.

5.7. ERGONOMIA

Dovranno essere osservati i requisiti ergonomici definiti al punto 4 della norma EN 340 : 1993.

CAPITOLO 6

USO DEI MATERIALI RIFRANGENTI E DEI MATERIALI A FUNZIONE MISTA

6.1. PERSONALE DI CUI ALL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO

6.1.1. CAPI DI VESTIARIO

I capi di vestiario in tessuto di base fluorescente devono avere inserti fissi in materiale rifrangente di colore grigio argento a luce riflessa bianca.

Il colore grigio argento dovrà rientrare all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate in tabella 4.

6.1.2. DISPOSITIVI AUTONOMI

Devono essere confezionati con materiale a funzione mista di colore rosso, rosso-arancio oppure giallo. Questi colori dovranno rientrare all'interno delle zone delimitate dalle coordinate tricromatiche riportate in tabella 4.

6.2. AGENTI PREPOSTI ALLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO DI CUI ALL'ART. 183 DEL REGOLAMENTO

6.2.1. I capi di vestiario costituiti dalle uniformi del corpo di appartenenza devono avere inserti fissi in materiale rifrangente di colore bianco o di colore

grigio argento a luce riflessa bianca. I colori dovranno rientrare all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate in tabella 4.

6.2 2. DISPOSITIVI AUTONOMI

Devono essere confezionati in tutto o in parte con materiali rifrangenti di colore bianco o di colore grigio argento a luce riflessa bianca. I colori dovranno rientrare all'interno delle zone delimitate dalle coordinate tricromatiche riportate in tabella 4.

CAPITOLO 7

CARATTERISTICHE COLORIMETRICHE DEL MATERIALE NUOVO RIFRANGENTE ED A FUNZIONE MISTA.

Le coordinate tricromatiche x e y dei vertici dei poligoni di tolleranza ed i fattori di luminanza minimi sono indicati nella tabella 4.

TABELLA 4

Colore		Coordinate dei 4 punti che delimitano la zona consentita nel diagramma colorimetrico CIE 1931 (illuminante D65, geometria 45/0)				Fattore di luminanza minimo ß
grigio argento rifrangente	x y	0,350 0,360	0,300 0,310	0,285 0,325	0,335 0,375	0,10
bianco rifrangente	x y	0,350 0,390	0,310 0,300	0,285 0,325	0,375 0,365	0,50
rosso arancio a funz. mista	x y	0,610 0,390	0,535 0,375	0,570 0,340	0,655 0,344	0,40
rosso a funzione mista	x y	0,655 0,344	0,570 0,340	0,595 0,315	0,690 0,310	0,25
giallo a funzione mista	x y	0,387 0,610	0,356 0,494	0,398 0,452	0,460 0,540	0,70

7.1. METODO DI MISURA

Secondo paragrafo 10.2.

CAPITOLO 8

CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE DEL MATERIALE NUOVO RIFRANGENTE ED A FUNZIONE MISTA

Sia il materiale rifrangente che il materiale a funzione mista, valutati secondo il metodo descritto al punto 10.3, dovranno avere un coefficiente areico di intensità luminosa non inferiore ai valori minimi previsti nelle tabelle 5, 6 e 7.

Tabella 5. Coefficiente areico di intensità luminosa R' del materiale rifrangente di colore grigio argento a luce riflessa bianca

Valori espressi in cd · lux $^{-1}$ · m $^{-2}$

Angolo di divergenza	Angolo di illuminazione			
	5°	20°	30°	40°
12'	330	290	180	65
20'	250	200	170	60
1°	25	15	12	10
1°30'	10	7	5	4

Tabella 6. Coefficiente areico di intensità luminosa R' del materiale rifrangente di colore bianco

Valori espressi in cd · lux $^{-1}$ · m $^{-2}$

Angolo di divergenza	Angolo di illuminazione			
	5°	20°	30°	40°
12'	60,0	55,0	35,0	10,0
20'	45,0	40,0	25,0	8,0
1°	6,0	5,0	3,0	1,0
1°30'	2,5	1,5	1,0	0,5

Tabella 7. Coefficiente areico di intensità luminosa R' del materiale a funzione mista a luce riflessa bianca

Valori espressi in cd lux $^{-1}$ · m $^{-2}$

Angolo di divergenza	Angolo di illuminazione			
	5°	20°	30°	40°
12'	65,00	50,00	20,00	5,00
20'	25,00	20,00	5,00	1,75
1°	5,00	4,00	3,00	1,00
1°30'	1,50	1,00	1,00	0,50

8.1. MATERIALI SENSIBILI ALL'ORIENTAMENTO

Un campione di ogni materiale rifrangente ed a funzione mista deve essere sottoposto a misura del coefficiente areico di intensità luminosa R' agli angoli di divergenza di 12' e di illuminazione di 5° ed ai due angoli di rotazione ε_1 = 0° e ε_2 = 90°. La posizione 0° è determinata o mediante un "datum mark" chiaramente identificabile sul materiale, oppure secondo precise indicazioni del produttore.

Se non esiste alcuna delle indicazioni sopracitate, la posizione 0° è scelta a caso.

Se la differenza tra i due valori è superiore al 15%, il materiale oggetto della misura è considerato di tipo sensibile all'orientamento. Se la differenza è inferiore al 15%, il materiale non è considerato sensibile all'orientamento.

I materiali sensibili all'orientamento devono avere valori di R' uguali o superiori ai valori minimi previsti nelle tabelle 5, 6 e 7 con riferimento ad almeno uno dei due angoli di rotazione.

I valori di R', misurati all'altro angolo di rotazione, non devono essere inferiori al 75% dei valori minimi delle suddette tabelle.

CAPITOLO 9

CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE RESIDUE DEL MATERIALE RIFRANGENTE ED A FUNZIONE MISTA DOPO PROVE DI RESISTENZA

Dopo avere determinato il potere fotometrico dei materiali nuovi, come stabilito al capitolo 8, campioni dei materiali dovranno essere sottoposti a prove di resistenza come richiesto dalla tabella 8. Al termine di queste ultime le caratteristiche fotometriche dovranno rispondere ai requisiti di cui ai punti 9.1, 9.2, 9.3.

TABELLA 8.

Prova di resistenza	Metodo di prova		
	Materiale rifrangente grigio argento	Materiale rifrangente bianco	Materiale a funzione mista
Abrasione	10.4.1	10.4.1	10.4.1
Flessione	10.4.2	10.4.2	10.4.2
Piegatura a freddo	10.4.3	10.4.3	10.4.3
Variazioni temperatura	10.4.4	10.4.4	10.4.4
Lavaggio ad acqua	10.4.5	-	-
Lavaggio a secco	10.4.6	-	-
Influenza della pioggia	10.4.7	10.4.7	10.4.7

9.1. MATERIALE RIFRANGENTE A FUNZIONE UNICA DI COLORE GRIGIO-ARGENTO

Il coefficiente areico di intensità luminosa R', dopo le prove di cui alla tabella 8, misurato agli angoli di divergenza di 12' e di illuminazione di 5°, non dovrà essere inferiore a 100 cd · lux $^{-1}$ · m $^{-2}$.

9.2. MATERIALE RIFRANGENTE DI COLORE BIANCO

Il coefficiente areico di intensità luminosa R', dopo le prove di cui alla tabella 8, misurato agli angoli di divergenza di 12' e di illuminazione di 5°, non dovrà essere inferiore a 20 cd · lux $^{-1}$ · m $^{-2}$.

9.3. MATERIALE A FUNZIONE MISTA

Il coefficiente areico di intensità luminosa R', dopo le prove di cui alla tabella 8, misurato agli angoli di divergenza 12' e di illuminazione di 5°, non dovrà essere inferiore a 30 cd · lux $^{-1}$ · m $^{-2}$.

Il coefficiente areico di intensità luminosa R' misurato in condizioni di pioggia artificiale secondo il metodo definito nell'allegato A, non dovrà essere inferiore a 15 cd · lux $^{-1}$ · m $^{-2}$.

CAPITOLO 10

METODI DI PROVA

10.1.- CAMPIONATURA E CONDIZIONAMENTO

10.1.1. Campioni: i campioni dovranno essere prelevati a caso da quantitativi disponibili presso le aziende produttrici dei materiali rifrangenti ed a funzione mista, oppure presso le ditte manufatturiere, oppure da capi di vestiario e dispositivi autonomi normalmente reperibili in commercio.

10.1.2. Preparazione dei campioni: formato, configurazione e quantità saranno quelle previste dai singoli metodi di prova.

10.1.3. Numero delle prove: se non specificato altrimenti, dovrà essere esaminato un campione di ciascun materiale.

10.1.4. Condizionamento dei campioni: se non specificato altrimenti, i campioni dovranno essere condizionati prima di ogni prova per un periodo di 24 ore a 20 ± 2°C al 65 ± 5% di umidità relativa. Le prove devono essere iniziate entro 5 minuti dal prelievo dall'atmosfera di condizionamento.

10.2. MISURA DEL COLORE

La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza deve essere effettuata secondo quanto specificato nella pubblicazione CIE n. 15.2.

Il campione si intende illuminato in luce diurna, così come rappresentata dall'illuminante normalizzato D65 (CIE 45 - 15 - 145), ad un angolo di 45° rispetto alla normale alla superficie, mentre l'osservazione deve essere effettuata nella direzione della normale (geometria 45/0).

La misura dovrà essere effettuata sul campione di tessuto appoggiato su un supporto nero avente una riflessione diffusa inferiore a 0,04.

Per i materiali a funzione mista che presentano anche emissione per fluorescenza è necessario rispettare le seguenti condizioni:

a) impiegare una sorgente luminosa la cui distribuzione spettrale relativa di energia non si discosti eccessivamente da quella attribuita all'illuminante D65.

b) illuminare il campione con luce policromatica, ed effettuare l'analisi spettrale della luce da esso rinviata valutando così il fattore spettrale di radianza totale $\beta_T(\lambda)$, pari alla somma del fattore spettrale di radianza per riflessione e del fattore spettrale di radianza per fluorescenza.

La misura deve essere effettuata nel campo 380 ÷ 780 nm, con un passo di misura di 10 nm o preribilmente 5 nm.

10.3. MISURA DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA' LUMINOSA R' DEI MATERIALI NUOVI

La misura deve essere effettuata secondo le raccomandazioni contenute nella pubblicazione CIE n. 54 (TC-2.3 1082 "Retroreflection: definition and measurements") alla quale si rinvia anche per la terminologia e per il sistema di riferimento angolare. Il campione deve essere illuminato con luce avente distribuzione spettrale relativa di energia corrispondente a quella dell'illuminante normalizzato C.I.E. A (2856K). Tanto l'illuminamento E in corrispondenza del campione quanto la luce riflessa dallo stesso, devono essere misurati con rivelatori fotoelettrici aventi risposte spettrali corrette secondo la V (λ) dell'osservatore fotometrico di riferimento.

La configurazione di misura è riportata schermaticamente nella figura sottostante:
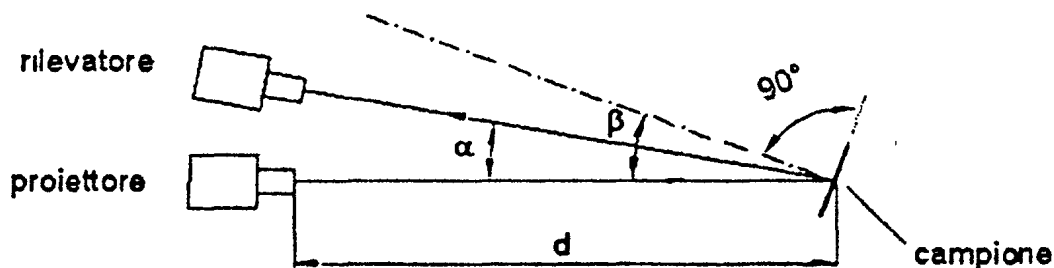
Nella misura vanno rispettate le prescrizioni seguenti:

a) l'asse del proiettore, del rivelatore e la normale al campione devono essere complanari;

b) la distanza "d" tra centro del campione e centro della lente del proiettore deve essere almeno di 10 m; per tale condizione limite le dimensioni massime del campione non devono superare cm 10 x 10;

c) l'apertura angolare del rivelatore deve essere di 10';

d) l'apertura angolare del proiettore deve essere di 10';

e) l'illuminamento sulla superficie utile del campione, misurato ortogonalmente alla direzione della luce incidente, deve essere sufficientemente uniforme. Tale condizione si ritiene soddisfatta se, misurando l'illuminamento con un rivelatore la cui superficie sensibile sia minore o uguale a 1/10 dell'area in esame, si ha:

$$\frac{E_{\perp\ max}}{E_{\perp\ min}} \leq 1,05.$$

In relazione alla definizione data nel paragrafo 2.4, la valutazione del coefficiente areico di intensità luminosa richiede:

1) la misura dell'area della superficie utile del campione;

2) la misura dell'illuminamento $E_{\perp}$ in corrispondenza del campione;

3) la misura dell'illuminamento E_r sul rivelatore per ottenere l'intensità luminosa emessa dal campione mediante la relazione

$$I = E_r \cdot d^2$$

Per la taratura della strumentazione si possono seguire in alternativa un metodo relativo od un metodo diretto, secondo quanto indicato al paragrafo 4.1.2 della Pubblicazione CIE n. 54.

10.4. MISURA DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA' LUMINOSA R' DEI MATERIALI SOTTOPOSTI ALLE PROVE DI CUI ALLA TABELLA 8

10.4.1. RESISTENZA ALL'ABRASIONE

In accordo con la norma EN 530, metodo 2, i campioni dovranno essere sottoposti ad un'azione abradente di un tessuto di lana. La misura dovrà essere effettuata dopo 5.000 cicli.

10.4.2. RESISTENZA ALLA FLESSIONE

In accordo con la norma ISO 7854, metodo A, i campioni dovranno essere misurati dopo 7.500 cicli.

10.4.3. RESISTENZA ALLA PIEGATURA A FREDDO

In accordo con la norma ISO 4675 alla temperatura di -20 ±1°C.

Le misure dovranno essere effettuate dopo ricondizionamento a temperatura ambiente, in accordo con il paragrafo 10.1.4 per almeno 2 ore.

10.4.4 RESISTENZA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA

Campioni delle dimensioni di 180 x 30 mm dovranno essere esposti in maniera continuativa al seguente ciclo:

a) 12 ore a 50 ±2°C seguite immediatamente da

b) 20 ore a -30 ±2°C

c) condizionamento per almeno 2 ore in accordo con il paragrafo 10.1.4.

10.4.5. RESISTENZA AL LAVAGGIO

10.4.5.1. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE DI PROVA

Su tre campioni di tessuto neutro dovranno essere applicarte 2 strisce del tessuto in esame, delle dimensioni di 250 x 50 mm, intervallate di 50 mm.

10.4.5.2. TESSUTO RIFRANGENTE GRIGIO ARGENTO

La prova dovrà essere eseguita in conformità alla norma ISO 6330, metodo 2A, per un numero minimo di 25 cicli oppure per un numero di cicli maggiore secondo quanto definito nell'etichetta contenente le istruzioni di lavaggio.

Dopo aver lasciato asciugare i campioni liberamente, alla temperatura di 50 ± 5°C si effettuano le misure fotometriche.

10.4.5.3. TESSUTO RIFRANGENTE BIANCO

Normalmente i dispositivi autonomi su cui sono applicati i tessuti di colore bianco non richiedono lavaggi di tipo domestico.

10.4.5.4. TESSUTO A FUNZIONE MISTA

Normalmente i dispositivi autonomi realizzati in questo tessuto non richiedono lavaggi di tipo domestico.

Nota: I tessuti di cui ai paragrafi 10.4.5.3 e 10.4.5.4 richiedono esclusivamente una pulizia superficiale mediante una spugna ed una soluzione detergente seguita da risciacquo.

10.4 6. LAVAGGIO A SECCO

10.4.6.1. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE DI PROVA

Come al paragrafo 10.4.5.1.

10.4.6.2. TESSUTO RIFRANGENTE GRIGIO ARGENTO

La prova dovrà essere eseguita in accordo con la norma ISO 3175, metodo 9.1.

La prova dovrà essere ripetuta per il numero minimo di 25 cicli oppure per un numero di cicli maggiore secondo quanto previsto nell'etichetta contenente le istruzioni di lavaggio.

10.4.6.3. TESSUTO RIFRANGENTE DI COLORE BIANCO

I dispositivi autonomi su cui sono applicati i tessuti di colore bianco non richiedono di norma lavaggi a secco.

10.4.6.4. TESSUTO A FUNZIONE MISTA

I dispositivi autonomi realizzati in questo tessuto non richiedono lavaggi a secco.

10.4.7. INFLUENZA DELLA PIOGGIA

La prova dovrà essere eseguita in accordo con l'allegato A al presente disciplinare di cui è parte integrante: Se il materiale asciutto è sensibile all'orientamento, le misure dovranno essere eseguite all'angolo di rotazione ε che fornisce il valore minimo di R'.

CAPITOLO 11

ETICHETTA CON LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Le istruzioni di lavaggio o di pulizia dovranno essere indicate in accordo con la norma ISO 3758.
Il numero massimo di lavaggi a cui potrà essere sottoposto il capo di vestiario dovrà essere indicato dal termine "max" seguito dalla cifra come dall'esempio seguente:

Lavaggio max 25 x

Se il fabbricante intende indicare che le istruzioni devono essere consultate, dovrà inserire sulla parte frontale dell'etichetta il simbolo "i" inserito in una cornice quadrata.

Nota: Sui dispositivi autonomi che non prevedono alcun trattamento di lavaggio sarà necessario riportare le informazioni per la pulizia superficiale.

CAPITOLO 12

ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE

12.1. GENERALITA'

Ogni capo di vestiario o indumento autonomo deve avere un'etichetta:

a) direttamente stampata sul capo di vestiario o indumento autonomo oppure stampata su un'etichetta cucita o presa in cucitura allo stesso;
b) posta in maniera tale da essere ben visibile e leggibile;
c) durevole almeno per il numero dei cicli di lavaggio dichiarati.

L'etichetta di identificazione deve essere sufficientemente grande al fine di consentire una comprensibilità immediata ed una facile leggibilità.

Nota: Si raccomanda l'adozione di numeri con altezza non inferiore a 2 mm e di pittogrammi non inferiori a 10 mm.
Si raccomanda altresì che i suddetti numeri e pittogrammi siano di colore nero su fondo bianco.

12.2. INFORMAZIONI SPECIFICHE

Ogni etichetta dovrà includere le seguenti informazioni:

a) nome, marchio o altre sigle di identificazione del produttore o del distributore autorizzato;
b) designazione del tipo di manufatto, nome commerciale o codice di identificazione;

c) taglia in conformità alla norma EN 340;

d1) per i manufatti destinati al personale addetto ai lavori su strada o comunque esposto al traffico nello svolgimento della normale attività lavorativa:

- il numero del presente disciplinare tecnico o in alternativa il riferimento alla norma EN 471;

- il numero di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformità CE secondo le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

d2) per i dispositivi autonomi destinati agli agenti preposti alla regolazione del traffico:

- il numero del presente disciplinare tecnico;

- il numero di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformità CE secondo le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

e) pittogramma e livello di comportamento con l'indicazione della classe del capo di vestiario o del dispositivo, rispondente alla tabella 1, relativo alla classificazione.

CAPITOLO 13

ISTRUZIONI PER L'USO

Ogni capo dovrà essere fornito di istruzioni scritte almeno nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. Le informazioni dovranno essere chiare.

Le istruzioni minime dovranno comprendere:

a) istruzioni per indossare e svestire il capo di vestiario o il dispositivo in modo corretto;

b) avvertimenti necessari sull'uso improprio;

c) limitazioni d'uso (per esempio limiti di temperatura);

d) istruzioni di immagazzinaggio; come immagazzinare e mantenere il capo di vestiario o il dispositivo;

e) manutenzione ed istruzioni di lavaggio; come pulire o decontaminare correttamente il capo di vestiario o il dispositivo, con le istruzioni complete di lavaggio ad acqua o a secco e il numero minimo dei cicli di lavaggio senza ridurre il livello di servizio del capo di vestiario o del dispositivo.

ALLEGATO A

Metodo di misura delle caratteristiche fotometriche dei materiali bagnati.

A. 1 PRINCIPIO

Un campione del materiale rifrangente od a funzione mista viene montato su una superficie piana e sottoposto ad una pioggia artificiale continua di minuscole gocce d'acqua.

Si misura il coefficiente aerico di intensità luminosa (R') della superficie bagnata, simulando il comportamento ottico di una superficie sottoposta ad una pioggia simulata.

A. 2 ATTREZZATURA

L'attrezzatura adeguata per montare il campione nello spruzzo d'acqua è illustrata nella figura A1
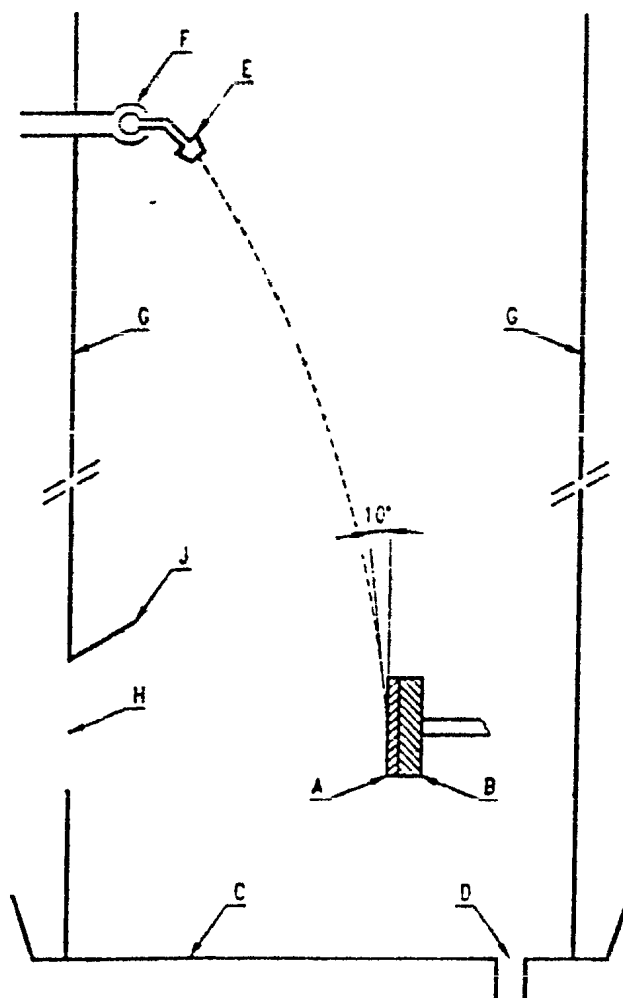
FIGURA A1 Apparecchiatura per misure fotometriche in condizioni di pioggia artificiale.

Il campione A viene sostenuto sul supporto verticale che tiene il campione B sopra il fermo attraverso C e lo spurgo D. Il supporto del campione è rigidamente attaccato alla tavola del goniometro (non indicata) ma ne viene tenuto distante. Il nebulizzatore E è sostenuto rigidamente in una posizione che è fissa relativamente al campione ed è provvista di erogatore d'acqua a pressione costante ma regolabile attraverso un giunto flessibile F o con tubo di gomma.

Il nebulizzatore è a un metro dal campione ed è angolato in modo che lo *spruzzo colpisca il campione ad un angolo di 10°C rispetto alla verticale.* Il campione, il supporto ed il nebulizzatore sono racchiusi in una cappa G prevista per proteggere l'apparecchiatura ottica dall'acqua. Preferibilmente la cappa sarà fatta di sezioni in materiale plastico rigido trasparente per la visibilità ed avrà almeno un pannello rimovibile o una portina di accesso. Un'apertura quadrata H di lato 150 mm è prevista per lasciar passare la luce ed uno scolatoio J protegge l'apertura dall'acqua che cade. La zona del coperchio vicina all'apertura è dipinta in nero opaco per ridurre i riflessi vaganti. Il nebulizzatore è costituito da un orifizio di diametro 0,5 mm con un tubo di alimentazione appropriatamente disegnato per produrre un getto d'acqua uniforme.

A.3 PROCEDURA

Montare un campione piatto e quadrato del materiale non inferiore a 50 mm di lato in posizione verticale sul supporto verticale in modo che il supporto non sporga oltre il bordo del campione. Se il materiale è sensibile all'orientamento in *condizioni asciutte, come descritto al punto 8.1, dovrà essere montato in* modo che le misure possano essere fatte con l'orientamento che ha dato la resa più bassa in condizioni asciutte. Regolare il nebulizzatore e l'erogazione dell'acqua per sottoporre il campione ad uno spruzzo di normale acqua del rubinetto di modo che l'intera superficie del campione resti entro il getto d'acqua. L'angolazione θ fra la superficie del campione e l'acqua che lo colpisce non è inferiore a 5° e l'emissione che arriva al campione è equivalente ad uno scroscio di pioggia, in millimetri all'ora, di 50/tan θ misurati in un recipiente orizzontale. Mantenere lo spruzzo in condizioni stabili per almeno 2 minuti prima e durante la misurazione.

Allegato B (1)

MODELLI DI RIFERIMENTO

I modelli di riferimento di seguito riportati sono vincolanti per i capi di vestiario da utilizzare per tutti coloro che operano in prossimita' della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attivita' lavorativa.

1. Indumenti di sicurezza di classe 3 (esempio di tuta)
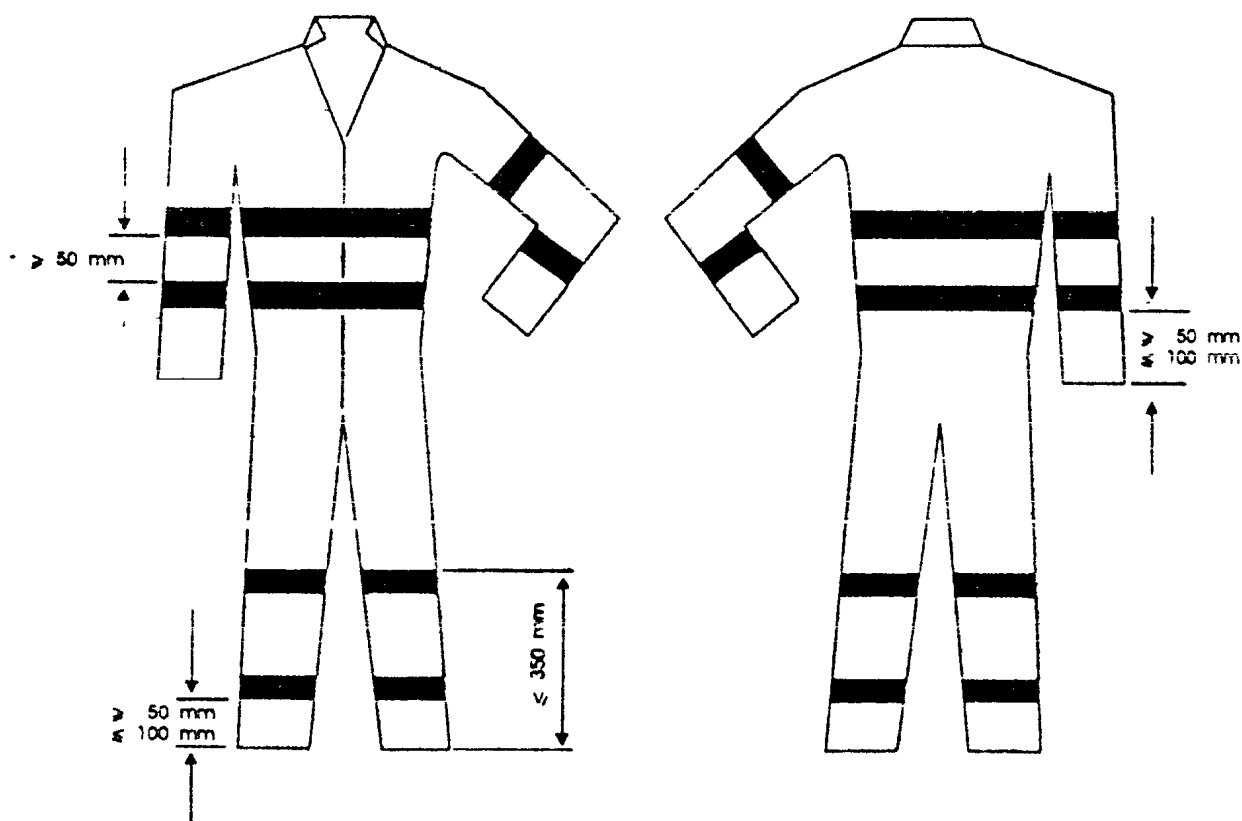
Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo societa' di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purche' la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm^2.

Allegato B (2)

2. Indumenti di sicurezza di Classe 3 (esempio di giacca)
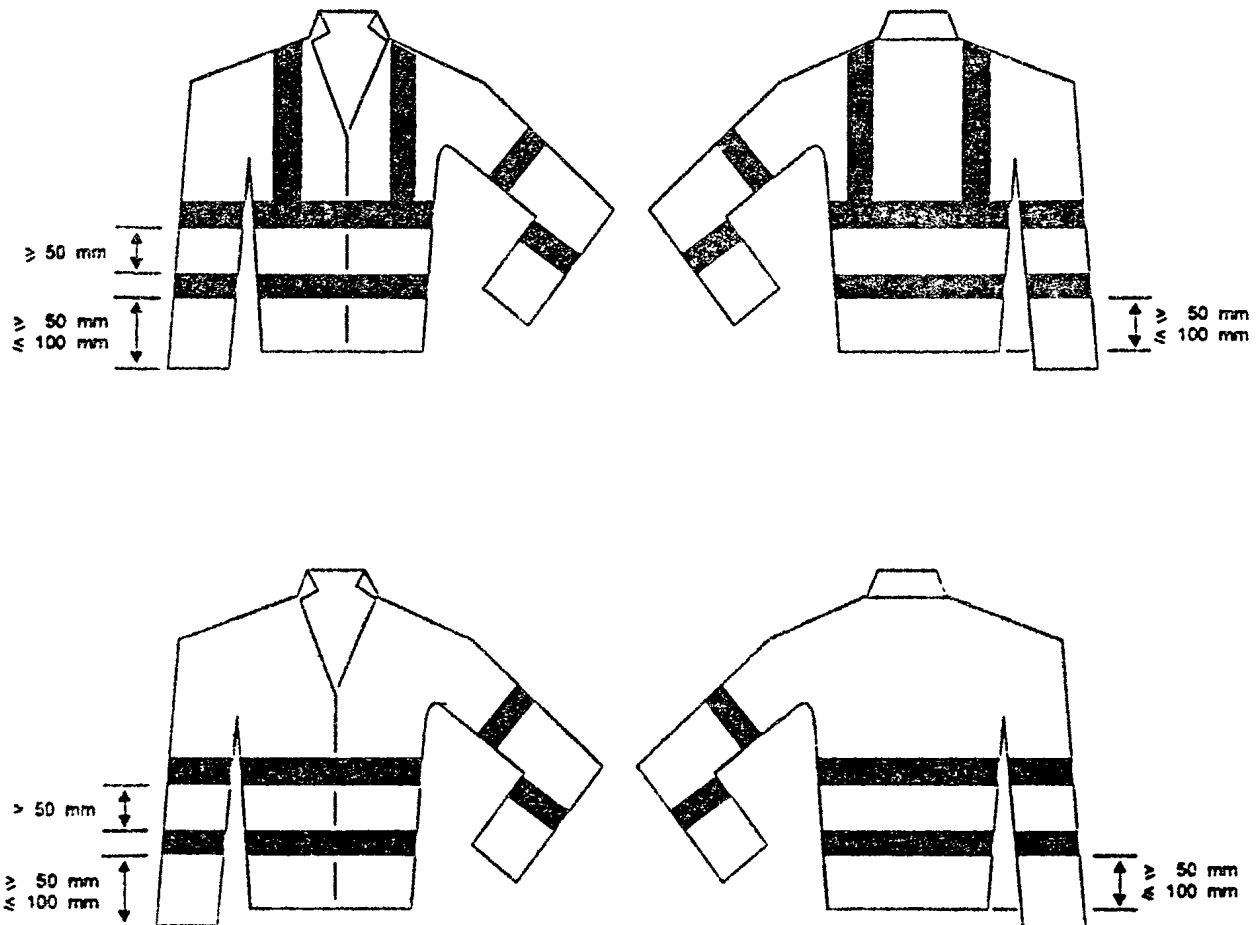
Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo societa' di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purche' la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm^2.
Nelle figure in alto la striscia inferiore che contorna il torso puo' essere omessa.

Allegato B (3)

3. Indumenti di sicurezza di Classe 3 (esempio di cappotto o impermeabile)
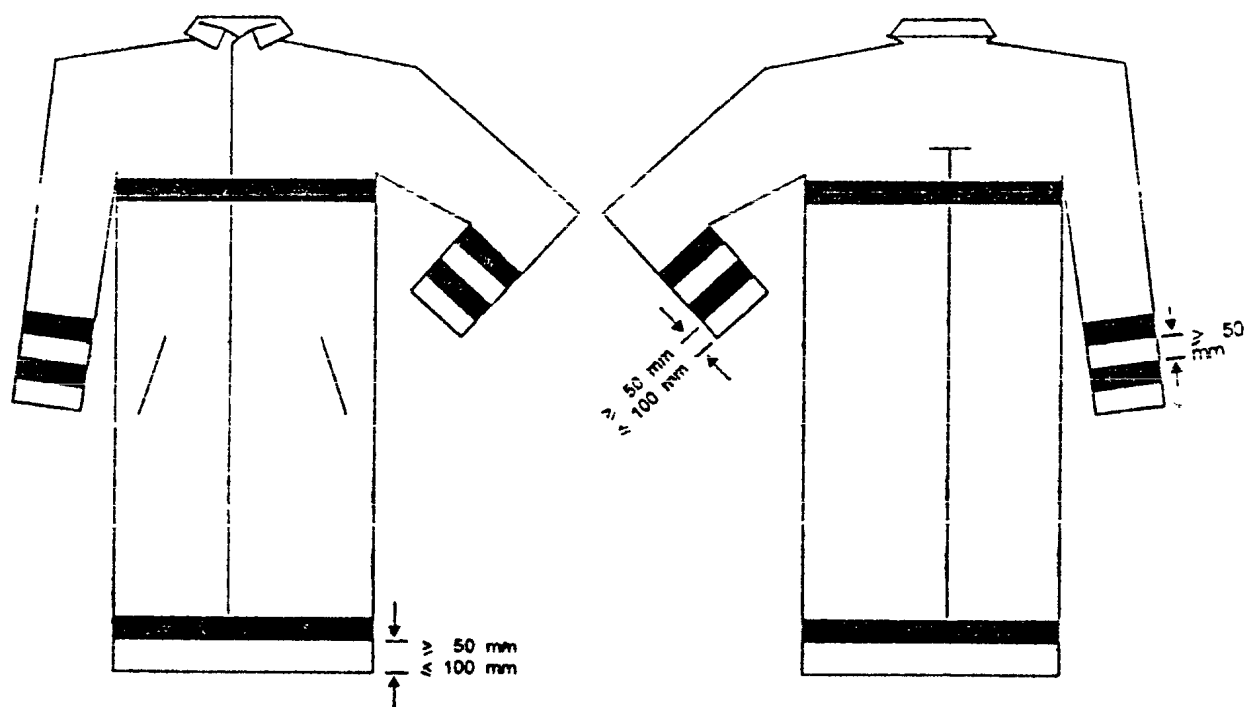
Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo societa' di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purche' la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm^2.

Allegato B (4)

4. Indumenti di sicurezza di Classe 3 (esempio di giaccone)
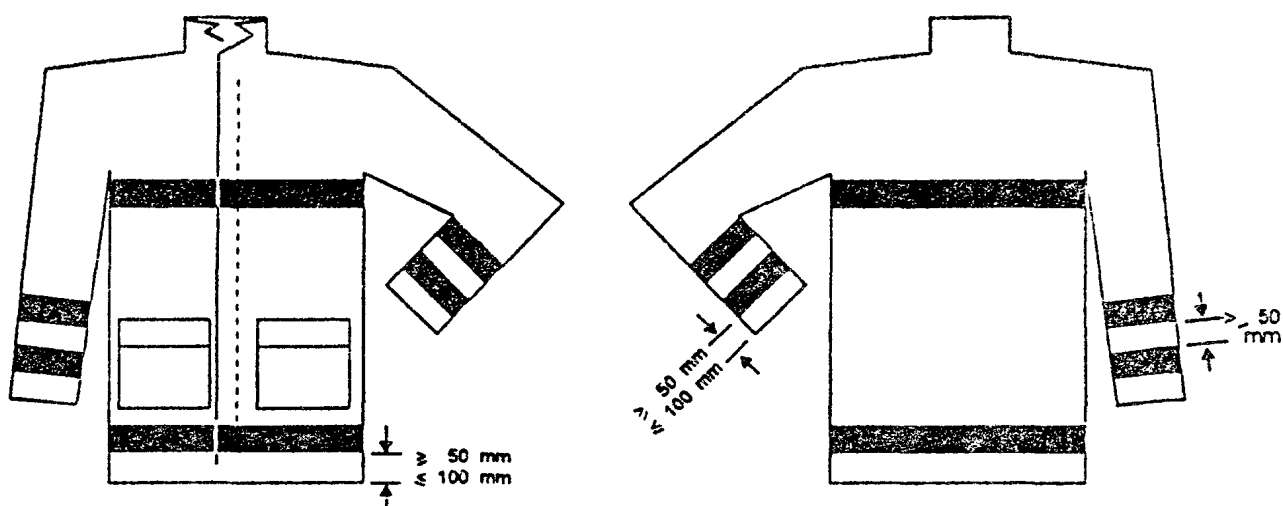
Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo societa' di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purche' la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm².

Allegato B (5)

5. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di giubbetto)
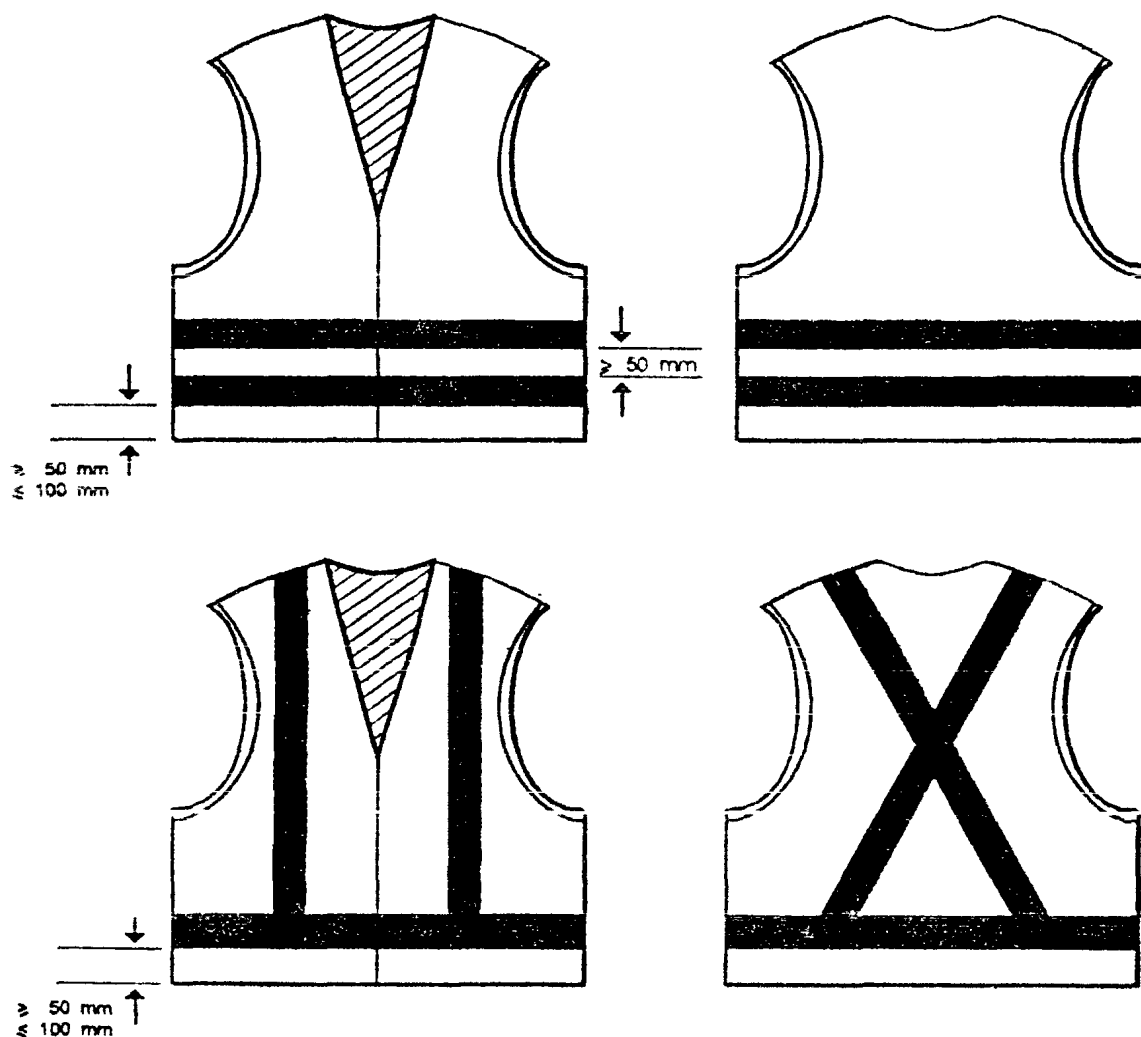
Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo societa' di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purche' la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm²

Allegato B (6)

6. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di corpetto)
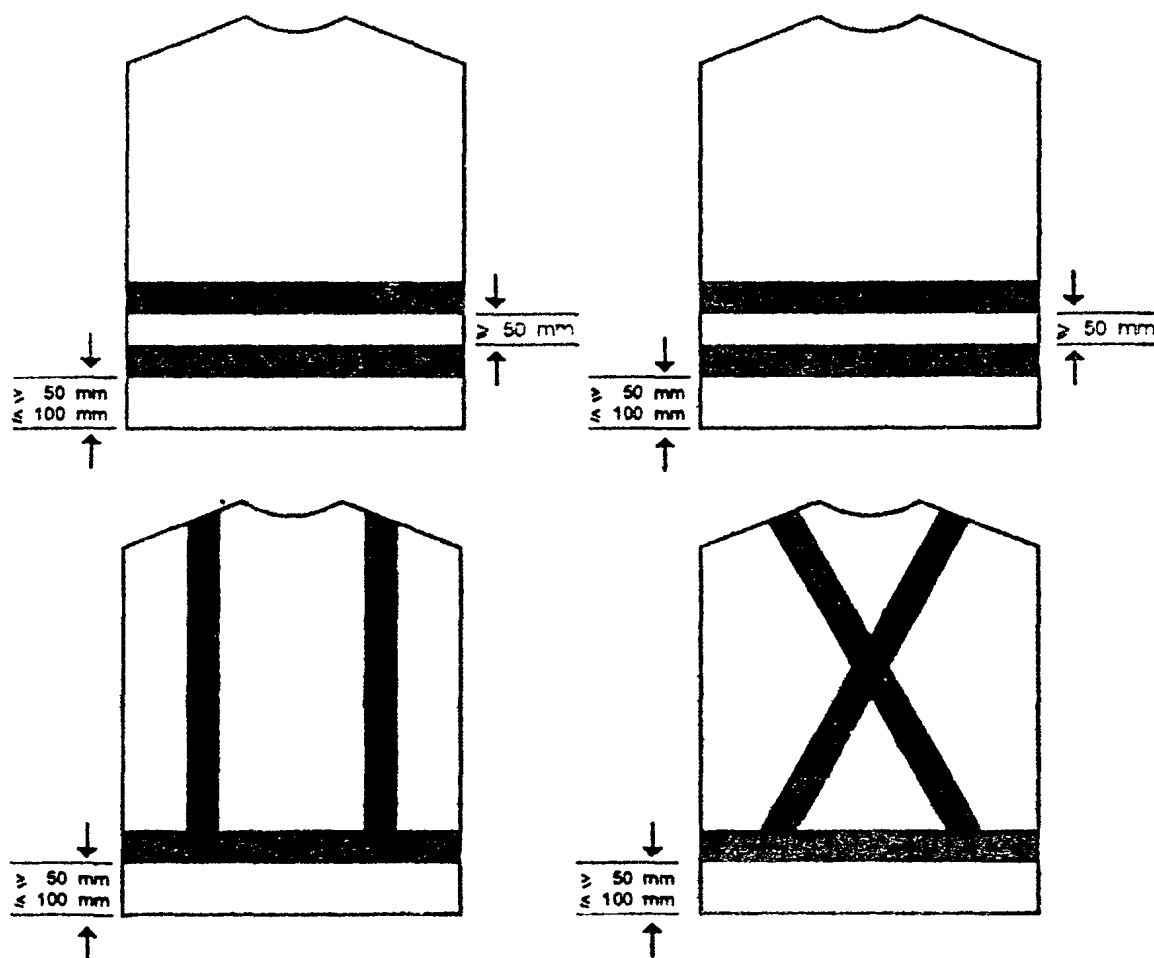
Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo societa' di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purche' la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm^2.

Allegato B (7)

7. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di pantaloni a pettorina)
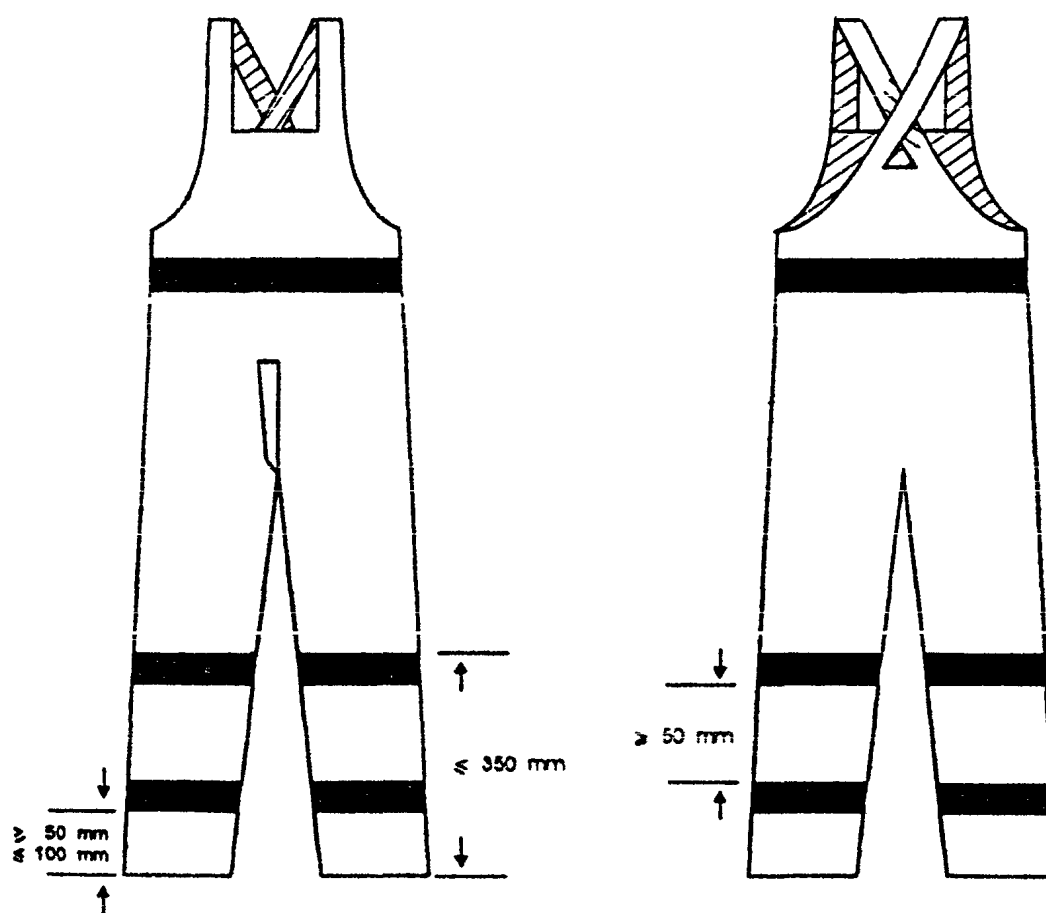
Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo societa' di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purche' la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm².

Allegato B (8)

8. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di pantaloni)
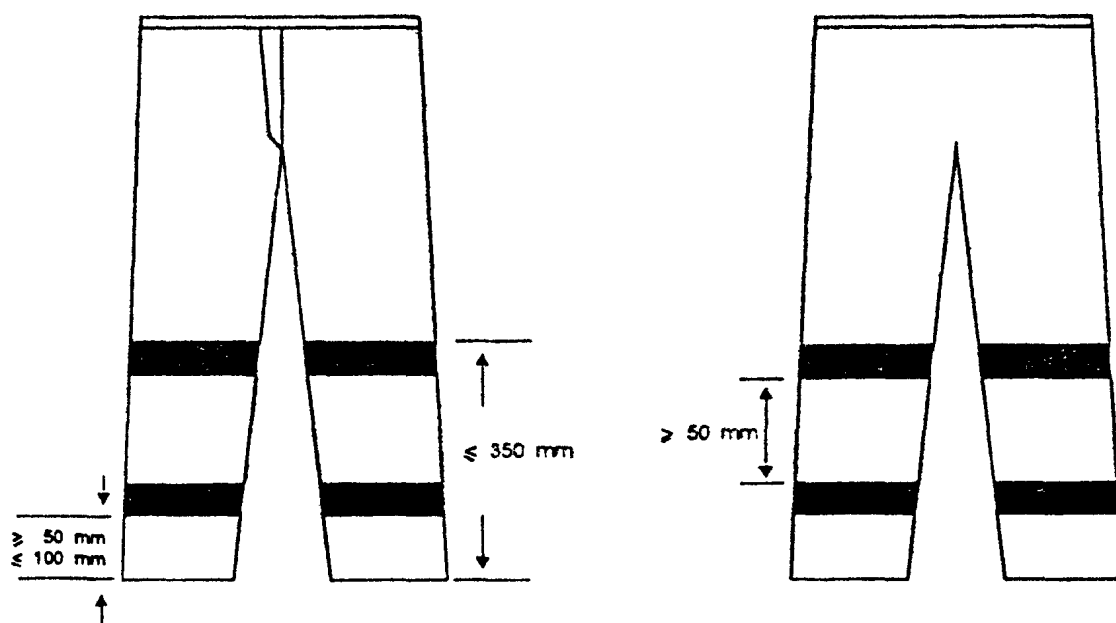
Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo societa' di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purche' la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm^2.

Allegato B (9)

9. Indumenti di sicurezza di Classe 1 (esempio di bretella)
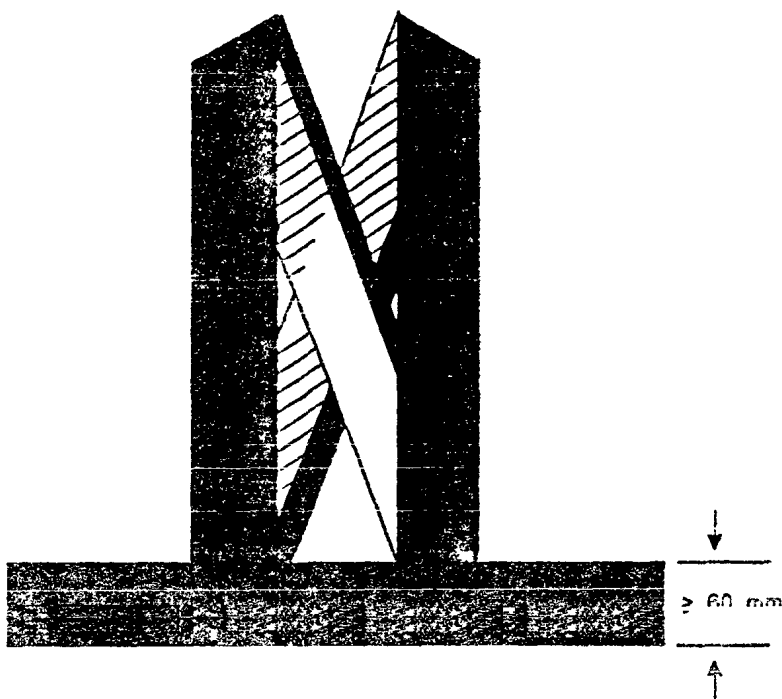
Il dispositivo di Classe 1 dovra' essere utilizzato esclusivamente da personale che esegue interventi di breve durata solo occasionalmente.

95A4393

DECRETO 26 giugno 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «Lavori di ristrutturazione, rifacimento, potenziamento dell'acquedotto civico» dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Codogno (Milano) dell'importo complessivo di L. 4.968.000.000;

Vista la deliberazione n. 418173200 del 18 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 4.471,2 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Visto il progetto stralcio, denominato 7° lotto integrativo, del settembre 1994, a firma del dott. ing. Giorgio D'Agnese, per un importo complessivo di L. 394.426.000, riguardante l'esecuzione di lavori connessi all'attraversamento in cunicolo del parco ferroviario della stazione FF.SS., resisi necessari dalla nuova regolamentazione delle FF.SS. e dagli obblighi imposti dal Regolatore della roggia Guardalobbia, con la quale si propone di utilizzare per le maggiori spese sia le somme derivanti dalle economie di appalto per L. 277.748.000 che un autofinanziamento per L. 116.678.000;

Vista la deliberazione n. 12 in data 27 luglio 1992 con la quale la commissione amministratrice dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Codogno (Milano) ha approvato il succitato progetto per un importo complessivo dei lavori di L. 394.426.000;

Vista la nota n. 12402 del 24 novembre 1994 con la quale la commissione tecnico-amministrativa regionale ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sul citato progetto;

Vista la delibera n. 61701 del 28 dicembre 1994 della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per i citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei «Lavori di ristrutturazione, rifacimento, potenziamento dell'acquedotto civico» dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Codogno (Milano), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 4.471,2 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui al progetto denominato 7° lotto integrativo richiamato nelle premesse.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro: BARATTA

95A4424

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 luglio 1995.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 197, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 ottobre 1994 concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esplicativa del decreto del 28 ottobre 1994 sopracitato;

Rilevato che occorre provvedere alla individuazione di settori e tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge n. 248/1976 sopracitata, nonché all'indicazione degli stanziamenti all'uopo necessari;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale si rileva l'esigenza di sviluppare un programma di studi che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività lavorative di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze continuano a permanere insufficienti;

Sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale del 22 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1995, i contributi di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono concessi — secondo i criteri, le modalità e le procedure definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 ottobre 1994 — per la realizzazione di studi e ricerche nelle discipline infortunistiche e di medicina sociale per le aree lavorative dell'edilizia, dell'agricoltura e agroindustria, dell'industria manifatturiera, dell'industria petrolifera ed estrattiva e delle biotecnologie, riferiti alle tematiche di seguito individuate:

1) tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi fisici, chimici e biologici; epidemiologia, prevenzione primaria e secondaria, diagnosi, terapia e riabilitazione;

2) aspetti giuridico-istituzionali, amministrativi e gestionali in tema di sicurezza sul lavoro; informazione e formazione dei soggetti destinatari della normativa di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;

3) sicurezza degli impianti e dei macchinari, e bonifica dei reparti produttivi.

Art. 2.

Per l'anno 1995, per le ricerche e gli studi di cui all'art. 1 è stabilito lo stanziamento di L. 21.000.000.000 da suddividere tra le tematiche di studio e ricerca individuate, rispettivamente, ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 1 medesimo.

Art. 3.

Le domande di ammissione alla contribuzione dovranno essere presentate presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XII - Via Flavia, 6 - 00187 Roma, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il corrente esercizio finanziario, sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1994.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 253

95A4392

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 luglio 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 21 gennaio 1994 recante riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1994, riguardante il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero dalla sig.ra Bettina von Friedolsheim;

Vista la richiesta di rettifica fatta dall'interessata;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il suddetto decreto per correggere un errore materiale circa il luogo di nascita della suddetta sig.ra von Friedolsheim;

Decreta:

Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1994, è rettificato nel senso che il luogo di nascita della sig.ra Bettina von Friedolsheim deve intendersi Ludwigsburg anziché Ludwisburg.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il direttore: MATARAZZO

95A4423

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 1995.

Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede, altresì, la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;

Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, è stato delegato al controllo ed alla certificazione dei prodotti sementieri;

Considerato che l'art. 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 e l'art. 2 della predetta legge n. 195/1976 stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;

Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 3 maggio 1982, 16 maggio 1985, 16 giugno 1986, 7 febbraio 1990, 2 marzo 1991, 18 giugno 1992, 14 luglio 1993 e 6 maggio 1994 con i quali sono state stabilite le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;

Vista la proposta formulata dall'Ente nazionale delle sementi elette — giusta delibera n. 15/94 del 23 settembre 1994 del proprio consiglio di amministrazione — volta ad un aggiornamento delle tariffe stabilite da ultimo con il decreto ministeriale 6 maggio 1994 per renderle corrispondenti al costo del servizio;

Considerato che la competente sezione del consiglio superiore di questa amministrazione nell'adunanza dell'8 giugno 1995 ha espresso parere favorevole alla revisione delle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri nella misura del 3,5% di quelle attualmente in vigore;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di apportare gli adeguamenti alle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri, in vigore dal 6 maggio 1994, nella misura del 3,5%;

A termini dell'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola, alimentare e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197 concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri, sono stabilite come da allegate tabelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

I - PRODOTTI SEMENTIERI DI SPECIE AGRICOLE

N.	Specie o gruppi di specie	Controllo in campo delle colture portaseme (L./ha)	Controllo e cartellinatura del seme condizionato (1) (L./q.le)
1	Frumento e cereali minori	7.160 (minimo lire 21.460 per certificato di sopralluogo) (2)	730
2	Riso	12.200 (minimo lire 36.590 per certificato di sopralluogo)	1.025
3	Mais, girasole e sorgo (ibridi).	50.780 (minimo lire 101.550 per certificato di sopralluogo)	1.845
4	Barbabietola da zucchero e da foraggio	10.160 (minimo lire 30.470 per certificato di sopralluogo) (3)	3.085 (4) 2.860 (in natura) 620 (confezioni da 100.000 semi) (4)
5	Patata	16.250 (minimo lire 32.500 per certificato di sopralluogo)	620 (5)
6	Medica e altre leguminose foraggere a seme piccolo (escluso trifoglio ladino). . .	9.815 (minimo lire 29.440 per certificato di sopralluogo)	9.815
7	Trifoglio ladino	10.160 (minimo lire 30.470 per certificato di sopralluogo)	18.285
8	Pisello da foraggio, favino e veccia	7.160 (minimo lire 21.460 per certificato di sopralluogo)	1.225
9	Graminacee foraggere, Phacelia	12.200 (minimo lire 36.590 per certificato di sopralluogo)	10.160
10	Brassicacee foraggere e oleaginose, cartamo	12.200 (minimo lire 36.590 per certificato di sopralluogo)	2.045
11	Canapa, cotone, lino, girasole, soia, papavero, sorgo	12.200 (minimo lire 36.590 per certificato di sopralluogo)	1.645
12	Foraggere, oleaginose e da fibra della categoria «Commerciale»	—	4.075
13	Miscugli per erbaio. .	—	1.845
14	Miscugli per prato polifita	—	4.075

(1) Le tariffe previste si applicano a lotti di sementi in confezioni di peso unitario minimo di 50 kg.

Per lotti di sementi in confezioni di peso unitario inferiore a 50 kg, sono dovute 105 lire per confezione, in aggiunta alla tariffa indicata, con esclusione delle piccole confezioni CEE e CEE/B (decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, art. 9, e successive modificazioni) per le quali sono dovute 75 lire per confezione.

Per i cartellini richiesti in sovrannumero e non utilizzati sono dovute 105 lire per cartellino; per piccole confezioni CEE e CEE/B sono dovute 75 lire per cartellino.

Per il controllo e la ricartellinatura di lotti già certificati in precedenza, si applicano le medesime tariffe previste per il controllo e la cartellinatura delle corrispondenti specie o gruppi di specie.

(2) Per le specie assoggettate all'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo previsto dalla decisione 89/540/CEE si applicano le seguenti tariffe: 6.780 lire (minimo 20.335 lire per certificato di sopralluogo).

(3) Per i vivai la tariffa di lire 40.625 per singolo vivaio.

(4) Per sementi confettate la tariffa indicata è maggiorata del 10%.

(5) Anche in caso di esito negativo del precontrollo, 425 lire, con minimo di 101.535 lire per campione.

II - PRODOTTI SEMENTIERI DI SPECIE ORTIVE

A) *Sementi delle categorie «pre-base», «base», «certificata»:*

— Ispezioni alle colture portaseme.	L. 30.875 per ettaro (minimo L. 30.875 per certificato di sopralluogo in campo)
— Ispezioni vivai	L. 123.485 per singolo vivaio
— Controllo delle sementi e cartellinatura delle relative confezioni	L. 8.135/q.le per seme condizionato più L. 105 per ciascuna etichetta rilasciata
— Controllo a posteriori in campo	L. 101.535 per parcella

B) *Sementi della categoria «standard»:*

— Rimborso forfettario spese ispezione presso i responsabili dell'apposizione dei cartellini	L. 121.840
— Rimborso forfettario per eventuali successive ispezioni che si rendessero necessarie	L. 101.535
— Controllo a posteriori in campo	L. 101.535 per parcella
— Analisi di laboratorio:	
purezza	L. 17.870
germinabilità	L. 16.215
ricerca semi estranei	L. 13.005 (per una sola specie)
	L. 18.695 (per due o più specie)

95A4364

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1993, con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i quadri comunitari di sostegno approvati dalla Commissione delle Comunità europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3/4 e 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Considerato che la riprogrammazione effettuata ha portato alla modificazione dei contributi del Fondo sociale europeo;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/87, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1993 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Considerato che a seguito di verifiche effettuate sulle attività realizzate nel corso del 1993 è emersa la necessità di rielaborare il relativo quadro finanziario allegato alla propria delibera del 13 aprile 1994;

Considerato che l'esercizio 1993 la dotazione finanziaria del Fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/78 destinato al cofinanziamento dei programmi del Fondo sociale europeo è pari a lire 424,174 miliardi;

Tenuto conto della mancata utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui alle proprie delibere per gli anni 1990 e 1991, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78 e del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87 per importi pari rispettivamente al lire 154,210 miliardi ed a lire 78,296 miliardi;

Tenuto conto dei mancati utilizzi dell'autorizzazione di spesa di cui alla propria delibera per l'anno 1992 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78 per un importo pari a lire 78,039 miliardi;

Considerato che con separate delibere assunte in data odierna, il CIPE ha disposto la destinazione dei mancati utilizzi di cui sopra alle attività riferite all'anno 1993;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 433 del 3 maggio 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le linee di intervento finanziario per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3/4 e 5b, nonché ai programmi di iniziativa comunitaria ammontano per l'anno 1993 a lire 1.527,680 miliardi e si articolano come nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente delibera.

Le risorse finanziarie ivi contemplate a carico dello Stato, complessivamente pari a lire 722,364 miliardi, sono assicurate per l'anno 1993, quanto a lire 638,371 miliardi, dalle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78, quanto a lire 83,993 miliardi, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87.

Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro, sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repùbblica n. 284/94, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio delle attività finanziate, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla presente delibera.

La presente delibera annulla e sostituisce quella adottata in data 13 aprile 1994.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 142

TABELLA *A*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO - CENTRO-NORD

ANNO 1993

(Milioni di lire)

REGIONI	CEE - FSE				STATO		TOTALE	Regioni	Leggi settore	TOTALE
	OB. 3/4	OB. 2	OB. 5B	TOT. FSE	L. 845/78 art. 25	L. 183/87				
Aosta	5.955	1.993	—	7.948	7.229	337	7.566	1.891	258	9.715
Piemonte	54.116	26.118	334	80.568	76.119	2.659	78.778	19.694	—	98.472
Lombardia	52.488	2.442	—	54.930	51.043	2.667	53.710	13.427	—	67.137
Trento	11.392	—	2.527	13.919	11.305	991	12.296	3.073	1.643	17.012
Bolzano	10.307	—	2.376	12.683	11.887	514	12.401	3.100	—	15.501
Friuli-Venezia Giulia	22.343	—	—	22.343	20.195	1.083	21.278	5.319	712	27.309
Veneto	58.555	2.091	6.665	67.311	59.064	3.916	62.980	15.745	3.544	82.269
Liguria	29.019	16.563	—	45.582	42.525	1.359	43.884	10.971	858	55.713
Emilia	72.835	—	—	72.835	67.688	3.529	71.217	17.804	—	89.021
Toscana	16.249	12.635	4.580	33.464	30.462	1.820	32.282	8.070	549	40.901
Umbria	14.124	3.353	3.518	20.995	18.288	882	19.170	4.792	1.699	25.661
Marche	20.383	1.212	5.302	26.897	24.864	1.215	26.079	6.520	275	32.874
Lazio	36.829	5.233	11.217	53.279	49.241	2.854	52.095	13.024	—	65.119
P.I.C.	22.506	—	—	22.506	26.709	—	26.709	—	798	27.507
P.O. 1, 2	20.051	—	—	20.051	24.507	—	24.507	—	—	24.507
Min. esteri	4.500	—	—	4.500	—	—	—	—	5.500	5.500
Enti pubblici	51.286	—	—	51.286	—	—	—	—	62.682	62.682
Min. lav. mobil	125.491	—	—	125.491	15.354	—	15.354	—	138.023	153.377
Recuperi:										
mobilità	86.427	—	—	86.427	—	—	—	—	105.633	105.633
migranti	5.550	—	—	5.550	—	—	—	—	6.784	6.784
Totale parziale	720.406	71.640	36.519	828.565	636.480	23.826	660.306	123.430	328.958	1.012.694

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO - MEZZOGIORNO

ANNO 1993

(Milioni di lire)

REGIONI	CEE - FSE					STATO		TOTALE	Regioni	Leggi settore	TOTALE.
	OB. 3/4	OB.1	OB. 5B	OB. 2	TOT. FSE	L. 845/78 art. 25	L. 183/87				
Abruzzo	17.287	8.322	—	—	25.609	5.280	1.342	6.622	1.655	260	8.537
Molise	9.444	8.194	—	—	17.638	2.163	1.269	3.432	857	1.591	5.880
Campania	39.777	16.640	—	—	56.417	9.149	3.513	12.662	3.166	2.978	18.806
Puglia	29.900	12.788	—	—	42.688	6.288	3.862	10.150	2.537	1.543	14.230
Basilicata	40.584	19.970	—	—	60.554	7.332	3.769	11.101	2.775	6.309	20.185
Calabria	37.751	13.966	—	—	51.717	11.273	1.206	12.479	3.118	1.641	17.238
Sicilia	77.005	33.721	—	—	110.726	14.030	9.061	23.091	5.772	8.046	36.909
Sardegna	66.467	67.748	—	—	134.215	22.476	8.553	31.029	7.756	5.953	44.738
P.I.C.	17.324	—	—	—	17.324	9.224	—	9.224	—	105	9.329
Min. P.I.	45.600	—	—	—	45.600	—	12.392	12.392	—	2.808	15.200
Enti pubblici	88.562	59.738	—	—	148.300	—	—	—	—	49.434	49.434

REGIONI	CEE - FSE					STATO		TOTALE	Regioni	Leggi settore	TOTALE
	OB. 3/4	OB.1	OB. 5B	OB. 2	TOT. FSE	L. 845/78 art. 25	L. 183/87				
Recuperi:											
Sovv. Min. lav. . . .	180.000	—	—	—	180.000	—	—	—	—	60.000	60.000
Min. lav. mobil. . . .	211.500	—	—	—	211.500	14.676	—	14.676	—	55.824	70.500
Min. lav. as. b. . . .	40.500	—	—	—	40.500	—	—	—	—	13.500	13.500
Min. lav. rein.	25.500	—	—	—	25.500	—	—	—	—	8.500	8.500
Min. lav. af. s. . . .	79.500	—	—	—	79.500	—	—	—	—	26.500	26.500
Min. P.I.	225.000	—	—	—	225.000	—	15.200	15.200	—	59.800	75.000
Min. lav. ricer. . . .	61.500	—	—	—	61.500	—	—	—	—	20.500	20.500
Totale parziale . . .	1.293.201	241.087	—	—	1.534.288	101.891	60.167	162.058	27.636	325.292	514.986
Totale generale . . .	2.013.607	241.087	36.519	71.640	2.362.853	638.371	83.993	722.364	151.066	654.250	1.527.680

95A4366

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Modificazioni alla deliberazione 20 dicembre 1990 relativa agli interventi finanziati nel corso del 1990 con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i quadri comunitari di sostegno approvati dalla Commissione delle Comunità europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3/4 e 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Considerato che la riprogrammazione effettuata ha portato alla modificazione dei contributi del Fondo sociale europeo;

Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1990 con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/87, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1990 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Vista la ulteriore delibera adottata in data 31 gennaio 1992 con la quale sono state modificate le assegnazioni riportate dalla predetta delibera del 20 dicembre 1990;

Considerato che a seguito di verifiche effettuate sulle attività realizzate nel corso del 1990 è emersa la necessità di rielaborare il relativo quadro finanziario allegato alla propria delibera del 31 gennaio 1992;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 433 del 3 maggio 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le assegnazioni già disposte con delibera del 20 dicembre 1990 a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dei

bilanci regionali, per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno per gli obiettivi 1, 2, 3/4 e 5b per l'anno 1990, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*.

Le somme indicate nella medesima delibera del 20 dicembre 1990, poste a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78 e Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87, non utilizzate nell'anno 1990, ed ammontanti, rispettivamente, a lire 67,904 miliardi ed a lire 84,722 miliardi sono rese disponibili per le attività riferite all'anno 1991.

La presente delibera annulla e sostituisce quella adottata in data 31 gennaio 1992.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 139

TABELLA *A*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO

ANNO 1990

(Milioni di lire)

REGIONI CENTRO-NORD	CEE - FSE					STATO L. 845/78 art. 25	Regioni	Leggi settore	TOTALE
	OB. 3/4	OB. 1	OB. 2	OB. 5B	TOT. FSE				
Aosta	2.476	—	1.614	—	4.090	3.823	956	220	4.999
Piemonte	22.001	—	6.421	—	28.422	24.288	6.072	4.378	34.738
Lombardia	17.468	—	140	—	17.608	17.217	4.304	—	21.521
Trento	5.816	—	—	—	5.816	5.256	1.314	538	7.108
Bolzano	4.336	—	—	616	4.952	4.842	1.210	—	6.052
Friuli-Venezia Giulia	7.912	—	—	—	7.912	7.005	1.751	914	9.670
Veneto	21.418	—	1.016	—	22.434	21.935	5.484	—	27.419
Liguria	4.432	—	4.780	—	9.212	5.023	1.256	4.980	11.259
Emilia	46.877	—	—	—	46.877	45.835	11.459	—	57.294
Toscana	9.417	—	5.228	—	14.645	13.565	3.391	943	17.899
Umbria	4.421	—	2.074	596	7.091	6.382	1.596	689	8.667
Marche	6.917	—	294	—	7.211	7.051	1.763	—	8.814
Lazio	17.603	—	—	—	17.603	17.078	4.270	167	21.515
Totale parziale	171.094	—	21.567	1.212	193.873	179.300	44.826	12.829	236.955

REGIONI SUD	OB. 3/4	OB. 1	OB. 2	OB. 5B	TOT. FSE	STATO L. 845/78 art. 25	Regioni	Leggi settore	TOTALE
Abruzzo	9.640	4.917	—	—	14.557	6.052	1.513	274	7.839
Molise	4.897	2.690	—	—	7.587	2.783	696	606	4.085
Campania	11.038	2.043	—	—	13.081	5.115	1.279	650	7.044
Puglia	43.234	17.007	—	—	60.241	25.163	6.291	984	32.438
Basilicata	16.628	4.178	—	—	20.806	5.943	1.486	3.774	11.203
Calabria	22.114	2.524	—	—	24.638	9.898	2.475	894	13.267
Sicilia	39.799	16.171	—	—	55.970	22.909	5.727	1.502	30.138
Sardegna	4.672	2.153	—	—	6.825	2.940	735	—	3.675
Totale parziale	152.022	51.683	—	—	203.705	80.803	20.202	8.684	109.689
Totale generale	323.116	51.683	21.567	1.212	397.578	260.103	65.028	21.513	346.644

95A4367

CIRCOLARI

ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 28 giugno 1995, n. 8.

Operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1994-95 in attuazione del regolamento CEE 136/66 del 22 settembre 1966, successivi regolamenti modificativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1994-95, che ha avuto inizio il 1° novembre 1994 ed avrà termine il 31 ottobre 1995, i conferimenti all'intervento potranno essere effettuati, in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria, a decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995 presso i magazzini dell'E.I.M.A. ubicati nel territorio nazionale e riportati nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

È ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti indicati nella tabella *B* annessa al presente atto disciplinare, ad eccezione dell'olio di oliva con un tenore d'acqua e di impurità superiore all'1%

In ordine all'olio di oliva vergine lampante, l'intervento è limitato agli olii con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 6%

L'olio di oliva deve essere di origine comunitaria e offerto all'organismo di intervento dal primo produttore oleicolo in partite di unica qualità non inferiori a 20 tonnellate.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

L'olio di oliva può essere offerto all'intervento anche dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE 136/66 che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

A) per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità delle olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto;

B) per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio nonché estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio;

C) per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengano dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda.

Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della «dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio» (modello *F*) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo di acquisto, in ECU, in vigore il giorno della presentazione dell'offerta di vendita del prodotto (indicato nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto).

Il tasso di conversione da applicare è quello in vigore il giorno di inizio della effettiva fornitura del prodotto.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2%

Quando la consegna è effettuata nel centro designato dall'E.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della eventuale maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore.

La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta libera rivolta all'E.I.M.A. - Via Palestro, 81 (00185) Roma.

Tale domanda, conforme all'allegata tabella *D*, potrà essere inviata anche a mezzo fax (n. 4453940).

L'Ente, sulla base di quanto disposto dal regolamento CEE 3472/85, provvederà ad indicare il magazzino ove potrà essere conferito il prodotto ed al quale l'offerente dovrà consegnare, oltre che copia della domanda, anche la documentazione a corredo, di cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.

La domanda, deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantità e qualità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2, sarà effettuata dall'Ente non appena conosciuto l'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo.

La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

A tali operazioni dovrà presenziare l'organismo preposto per il controllo.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'E.I.M.A. e l'organismo di controllo procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta è accettata soltanto allorché l'E.I.M.A.:

a) relativamente agli oli vergini diversi dall'olio lampante ha verificato, avvalendosi dei metodi cui agli allegati II, III, IV, VIII, IX, XA, XB e nonché XI del regolamento CEE 2568/91, modificato da ultimo con regolamento CEE 177/94, che le loro caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante, nell'allegato I di detto regolamento e che le caratteristiche organolettiche siano conformi a quelle definite nell'allegata tabella *B*. L'esame delle caratteristiche organolettiche è effettuato in base al metodo indicato nell'allegato XII del regolamento CEE 2568/91. Quest'analisi precede l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche;

b) relativamente all'olio vergine lampante, ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e XA, punto 6 del regolamento CEE 2568/91, che le sue caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento alla categoria corrispondente di olio d'oliva vergine, nell'allegato di detto regolamento;

c) ha verificato che l'olio offerto non superi i livelli minimi ammissibili di radioattività resi applicabili dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente di Cernobil corrispondono a quelli fissati all'art. 3 del regolamento CEE 3955/87 del Consiglio. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto viene effettuato soltanto ove la situazione lo richieda e per il periodo necessario. Se del caso, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'art. 38 del regolamento CEE 136/66.

Le verifiche di cui al precedente comma devono essere svolte da «pubblici» laboratori, attrezzati ed abilitati secondo la normativa vigente, e del tutto indipendenti dall'organismo di intervento e dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE 3472/85.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine (diverso dal lampante), gli accertamenti analitici previsti nei precedenti commi debbono essere eseguiti presso uno dei seguenti istituti:

Associazione granaria di Milano, via Isonzo, 20 - Rozzano (Milano);

Istituto per l'Elaiotecnica, via C. Battisti, 198 - 65123 Pescara;

Stazione sperimentale olii e grassi (Ministero industria e commercio) - 20100 Milano;

Camera arbitrale di commercio dei cereali e semi, via Isocorte, 16 - Pontedecimo (Genova);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I., via Rubattino, 6 - 16126 Genova,

al quale l'organismo di controllo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato, raccomandando agli stessi di effettuare tali analisi entro quindici giorni dal ricevimento del campione stesso al fine di rispettare i termini di pagamento comunitari.

Per quanto concerne l'olio di oliva vergine lampante, gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti presso laboratori dipendenti da enti statali e/o pubblici.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 5.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'E.I.M.A. abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nel regolamento CEE 2568/91 e nell'allegato del regolamento CEE 136/66 (vedi tabella *B*).

Il pagamento del prezzo al venditore è effettuato dall'E.I.M.A., per quanto riguarda l'olio di oliva vergine diverso dal lampante dal trentunesimo all'ottantesimo giorno successivo alla presa in consegna del prodotto e per quanto riguarda l'olio lampante dal trentunesimo al quarantesimo giorno. Le operazioni di consegna di ciascuna partita all'intervento debbono, in ogni caso, terminare al più tardi il quarantaseiesimo giorno successivo a quello di presentazione dell'offerta di vendita. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa IVA.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'E.I.M.A. e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel qual caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore risultante sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Art. 6.

Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la vendita dell'olio acquistato all'intervento è disposta dall'E.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'E.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'E.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Ente medesimo stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'E.I.M.A. saranno effettuate alle condizioni di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Art. 7.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirato dallo acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ai sensi del regolamento CEE 3472/85, presso ogni magazzino di stoccaggio è d'obbligo tenere, tra l'altro, perfettamente aggiornata una contabilità giornaliera che consenta la corretta gestione dei quantitativi presenti in magazzino.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'E.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento CEE 2960/77.

Art. 8.

Per quanto riguarda gli olii vergini di oliva conferibili all'intervento, qualora questi dovessero contenere più di 0,1 mg/kg di solventi alogenati, gli stessi verranno declassati a olii d'oliva vergini lampanti.

Art. 9.

La presente circolare viene pubblicata ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria (pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 26 aprile 1984) delle quali costituisce parte integrante.

Il direttore generale reggente

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1994-95

CENTRI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA

Campania: Salerno;

Puglia: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce;

Calabria: Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Gioia Tauro;

Sicilia: Trapani, Palermo, Catania;

Sardegna: Sassari;

Lucania: Matera;

Umbria: Perugia.

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1994-95

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI ALL'INTERVENTO

Oli di oliva vergini:

oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione che segue:

a) olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 grammo per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) olio di oliva vergine (il termine «fino» può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso):

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) olio di oliva vergine corrente:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5 e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria, la cui acidità, espressa in acido oleico, è al massimo di 3,3 grammi per 100 grammi;

d) olio di oliva vergine lampante.

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1994-95

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO DI OLIVA OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA (REGOLAMENTO CEE N. 2586/94 DEL 25 OTTOBRE 1994).

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per 100 kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 191,92 ECU + maggiorazione di qualità 12,08 ECU = 204,00 ECU.

Olio di oliva vergine: prezzo di acquisto per 100 kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 191,92 ECU + maggiorazione di qualità 4,83 ECU = 196,75 ECU.

Olio di oliva vergine corrente: prezzo di acquisto per 100 kg 191,92 ECU.

Olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per 100 kg con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 191,92 ECU - riduzione di qualità 10,87 ECU = 181,05 ECU. Tale prezzo ulteriormente e cumulativamente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di 0,3864 ECU per acidità superiore a 1° e fino a 6°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%

TABELLA *D*

All'E.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1994-95

DOMANDA DI VENDITA ALL'INTERVENTO

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente in .... alla via ....
in qualità di .... della ditta ....
con sede in .... alla via..........................
codice fiscale n. .... partita I.V.A. n. ....
esercente l'attività di ....

Chiede

di conferire, al corrispondente prezzo di intervento, le seguenti partite di olio giacenti presso il magazzino sito in ....
alla via ....
di proprietà ....

quintali .... olio di oliva ....;
quintali .... olio di oliva ....;
quintali .... olio di oliva ....

Con la presente dichiara che le partite offerte all'intervento sono state ottenute da olive di produzione comunitaria e che non sono gravate da alcun vincolo o diritto reale e sono quindi nella piena disponibilità del conferente.

All'uopo sceglie come magazzino di consegna, il centro di intervento di magazzino di.......................... alla via .... gestito dall'assuntore ....

Resta in attesa di conferma circa la disponibilità di consegnare al magazzino prescelto o un altro magazzino designato dall'E.I.M.A., nonché di conoscere il giorno e l'ora che saranno stabiliti per lo svolgimento delle necessarie operazioni di ricevimento e valutazione delle partite sopra indicate.

Tale comunicazione dovrà avvenire presso il seguente recapito:
....
o a mezzo telefax n.: ....

Si allega inoltre, in originale, il certificato antimafia.

Il pagamento del controvalore del prodotto conferito all'intervento, dopo l'accettazione da parte dell'E.I.M.A., dovrà avvenire con le seguenti modalità: ....
....

95A4372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995

95A4471

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.3303.XV.J(722) del 7 giugno 1995 il dispositivo di sicurezza denominato: «Airbag - Generatore di gas lato passeggero APA-1», che la ditta Honda automobili Italia S.p.a. intende importare dalla soc. Takata Inc. Restraint System-Auburn Hills (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato «B» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della quinta categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Si prescrive, inoltre, che la società provveda a riportare nel libretto uso e manutenzione del veicolo le istruzioni concernenti la sicurezza, le procedure di distruzione del manufatto e di demolizione della vettura.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3304.XVJ (723) del 7 giugno 1995 il dispositivo di sicurezza denominato: «Airbag - Generatore di gas GG7.1», lato conducente, che la ditta Honda automobili Italia S.p.a., intende importare dalla soc. ISI Inflation System Inc. - La Grange (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dall'allegato «B» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della quinta categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Si prescrive, inoltre, che la società provvede a riportare nel libretto uso e manutenzione del veicolo le istruzioni concernenti la sicurezza, le procedure di distruzione del manufatto e di demolizione della vettura.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3309.XVJ(727) del 6 giugno 1995 il dispositivo di sicurezza denominato: «Airbag Mst - lato passeggero» che la soc. Rhiag S.p.a. con sede in Milano intende importare dalla soc. MST Automotive GmbH - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato «B» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della quinta categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Con decreto ministeriale n. 559/C.2662.XV.J(717) del 16 maggio 1995, il dispositivo di sicurezza denominato: «Modulo Airbag lato guida n. 715889000» che la società Breed Italia con sede in Villastellone (Torino) intende importare dalla società Breed Technologies Inc. U.S.A. è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dall'allegato «B» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplosivi della quinta categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

95A4376

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.23092.XV.J (597) del 12 giugno 1995, i manufatti esplosivi come qui di seguito descritti che la soc. Italesplosivi S.p.a. intende importare dalla soc. Dynamit Nobel AG di Troisdorf - Germania, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

Dynashoc SP nelle versioni:

N.	Ritardo (ms)	Lunghezza (mm)
SP - 1	25	58,4
- 2	50	60,5
- 3	75	62,7
- 4	100	64,8
- 5	125	67,1
- 6	150	69,2
- 7	175	71,4
- 8	200	73,5
- 9	225	75,7
- 10	250	77,9
- 11	275	80,1
- 12	300	82,2
- 13	325	84,4
- 14	350	86,5
- 15	375	88,8
- 16	400	90,9
- 17	425	93,1
- 18	450	95,4
- 19	475	95,7
- 20	500	99,8

Dynashoc LP nelle versioni:

N.	Ritardo (ms)	Lunghezza (mm)
LP - 0	25	58,4
- 1	100	64,8
- 2	200	73,5
- 3	300	82,2
- 4	400	90,9
- 5	500	99,8
- 6	600	84,4
- 7	700	88,8
- 8	800	92,9
- 9	900	97,8
- 10	1000	101,9
- 12	1200	71,4
- 14	1400	73,5
- 16	1600	75,7
- 18	1800	78,1
- 20	2000	80,6
- 25	2500	68,6
- 30	3000	71,4
- 35	3500	73,5
- 40	4000	75,7
- 45	4500	78,1
- 50	5000	80,6
- 55	5500	83,1
- 60	6000	86,5
- 65	6500	88,8
- 70	7000	90,9

Dynashoc SD nelle versioni:

N.	Ritardo (ms)	Lunghezza (mm)
SD - 0	0	—
- 17	17	24
- 25	25	24
- 42	42	22
- 100	100	18

Dynashoc Duodet:

N.	Tipo detonatore SP	Tipo detonatore SD
1	n. 8 (200 ms)	n. 17 (17 ms)
2	n. 8 (200 ms)	n. 25 (25 ms)
3	n. 8 (200 ms)	n. 42 (42 ms)
4	n. 12 (300 ms)	n. 25 (25 ms)
5	n. 12 (300 ms)	n. 42 (42 ms)

Con decreto ministeriale n. 559/C.21832-XVJ(566) del 23 maggio 1995 i manufatti esplosivi denominati:

DET 5306-074 Cartuccia combustibile di sicurezza, iniziatore di combustione;

JEC 5302-041 Cartuccia di sicurezza a lenta combustione per generare gas ad alta pressione;

JEC 5302-054 Cartuccia di sicurezza a lenta combustione per generare gas ad alta pressione,

che la soc. Copgo Wood Group S.r.l. con sede in Pescara intende importare dalla soc. Owen Oil Tools Inc. U.S.A. (Texas) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3307-XVJ(725) del 6 giugno 1995, il manufatto esplosivo denominato:

«SV-HCT4-Mina anticarro ad influenza (TN 46/94)» che la soc. Valsella meccanotecnica S.p.a. con stabilimento in Castenedolo (Brescia) intende produrre è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella seconda categoria, gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3356-XVJ(683) del 12 giugno 1995, il manufatto esplosivo denominato:

«MK 57 MOD. 2» conforme al disegno n. 291000500, che la soc. S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende importare dalla società Hanley-Illinois (U.S.A.) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0030 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 55/C.15698-XV J (602) dell'11 gennaio 1995, il manufatto esplosivo denominato:

«Thunderation 19 Shots (600 S)» che la ditta Sala Firework con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Cascina dell'Oca, intende importare dalla ditta Flower - Baskket - Jangxi (Cina) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A4375

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.511.XV.J(716) del 7 giugno 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Night Stars di colore verde», che la soc. Sala Firework intende importare dalla ditta Wecp Pyrotechnische Fabrik Gmbh - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A4377

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 luglio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1598,95
ECU	2134,12
Marco tedesco	1148,01
Franco francese	331,05
Lira sterlina	2549,53
Fiorino olandese	1024,57
Franco belga	55,829
Peseta spagnola	13,370
Corona danese	294,98
Lira irlandese	2627,07
Dracma greca	7,091
Escudo portoghese	10,989
Dollaro canadese	1178,12
Yen giapponese	18,129
Franco svizzero	1380,43
Scellino austriaco	163,19
Corona norvegese	258,58
Corona svedese	224,81
Marco finlandese	379,26
Dollaro australiano	1181,30

95A4480

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un'eredità

Con decreto ministeriale 11 luglio 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dal sig. Magna Emanuele con testamento pubblico registrato per atto notaio Antonio Ventriglia, n. di rep. 12682, consistente nel 50% del patrimonio immobiliare stimato complessivamente dall'ufficio tecnico erariale di Napoli in L. 345.000.000.

95A4455

Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane» in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 11 luglio 1995 la «Lega nazionale per la difesa del cane», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Corinna Cantarini con testamento olografo pubblicato il 19 febbraio 1993 con verbale n. 44 di repertorio, a rogito della dott.ssa Anna Pellegrino, notaio in Milano, consistente in una somma di L. 30.000.000.

95A4456

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 349/1995 del 30 giugno 1995

Specialità medicinale: «ECASOLV»:

10 fiale-sir. 0,2 ml 5.000 UI
10 fiale-sir. 0,5 ml 12.500 UI

Titolare AIC: Gruppo Lepetit S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit n. 8

Modifica apportata:

Confezionamento: la «fiale siringa» della specialità medicinale sopra indicata è ora autorizzata con pistone incluso nel confezionamento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contenenti la «fiala-siringa» precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 353/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale: «LYSEEN» fiale da 2 mg/ml supposte da 6 mg.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti) fiala da 2 mg./ml contiene: principio attivo invariato;

Eccipienti: acido acetico glaciale, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 supposta da 6 mg contiene principio attivo invariato;

Eccipienti:

metile - p - idrossibenzoato, acqua, gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

95A4378

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Consumo di Pont-Saint-Martin a r.l.» e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 5547, in data 7 luglio 1995, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Consumo di Pont-Saint-Martin a r.l.», con sede in Pont Saint Martin, via Castello, n. 10, costituita, con atto a rogito del notaio Brun Giovanni, in data 8 novembre 1896, iscritta al n. 102 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

Con lo stesso provvedimento, è stato nominato commissario liquidatore il dott. Dalbard Mario, residente a Donnas (Aosta), via Clapey n. 100.

95A4434

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993 si comunica che presso la facoltà di economica e commercio di questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di economia e commercio:

c.l. in economia politica - disciplina: «matematica generale» - settore scientifico-disciplinare S04A - Matematica per le applicazioni economiche;

c.l. in economia aziendale - disciplina: «statistica economica» - settore scientifico-disciplinare S02X - Statistica economica.

Gli aspiranti al trsferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I trasferimenti sono subordinati alla disponibilità di fondi del bilancio dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

95A4417

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottoelencato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico disciplinare N01X - diritto privato - comprendente la disciplina - istituzioni di diritto privato.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dell'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A4435

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto MTR n. 360/1995 del 1° giugno 1995, alla pag. 36, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Specialità medicinale: ACIPRESS "25" e ACEPRESS "50" ...», leggasi: «Specialità medicinale: ACEPRESS "25" e ACEPRESS "50"...».

Inoltre, all'estratto del medesimo decreto, deve aggiungersi quanto di seguito riportato: «Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di AIC in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

95A4383

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente: «Autorizzazione all'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 14, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... ad esercitare la sorveglianza *fisica* della protezione dalle radiazioni ionizzanti.», leggasi: «... ad esercitare la sorveglianza *medica* della protezione dalle radiazioni ionizzanti.».

95A4384

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto del rettore dell'Università di Firenze 20 giugno 1995 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università» (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1995)

Nel titolo del decreto rettorale citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 28, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Modificazioni allo* statuto dell'Università», leggasi: «*Approvazione dello* statuto dell'Università».

95A4438

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S.a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11